



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22
Del 31/03/2015

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DI SOCIETA'
PARTECIPATE DEL COMUNE DI COLONNELLA**

L'anno **duemilaquindici** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 12.35 si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
1	LEANDRO POLLASTRELLI	Sindaco	X	
2	PONTUTI MIRELLA	Vice Sindaco	X	
3	PEPERINI ARMANDO	Assessore	X	
4	MORETTI CLAUDIO	Assessore		X
5	VAGNONI NAZZARENO	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale

Dott. Luca Di Eugenio.

Il Sindaco, **Geom. Leandro Pollastrelli** constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell' azione amministrativa ai sensi di art 1, comma 1 di Legge n. 241/1990.

MENZIONATO, che dopo "il Piano Cottarelli", il documento dell' agosto 2014, che auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1000, è intervenuta la legge di stabilità per il 2015, che ha imposto agli enti locali l' avvio di un "processo di razionalizzazione", che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

SPECIFICATO, che la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) in vigore dall' 1/1/2015, all' art. 1, commi. 611, 612 e 614, prevede la produzione del piano operativo di razionalizzazione (POR) per l' esercizio 2015.

RICORDATO, in particolare, il citato comma. 611 dell' art 1 di Legge n. 190/2014, alla lett. «d», in relazione alla riduzione del numero delle partecipate degli enti locali, prevede che «611. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall' articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell' azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: [...]; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica».

CITATO, in particolare il citato comma. 611 dell' art 1 di Legge n. 190/2014, alla successiva lett. «e», in relazione alla riduzione dei costi totali di funzionamento di dette partecipate, prevede che : «611] [...]; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni».

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“ricognizione situazione di società totalmente o parzialmente partecipate dal Comune di Colonnella”*

PALESATO, che la Ruzzo Reti spa è il gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente, d'Ambito Territoriale N.5), fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'Ato), per cui non rientra nel novero della disposizione di Legge n. 190/2015 e che la Società Truentum srl, totalmente partecipata dal Comune di Colonnella è stata messa in liquidazione ai sensi di delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2013, esecutiva ai sensi di legge.

DICHIARATO, che l'Allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua, chiarisce in modo nitido, le partecipazioni azionarie del Comune di Colonnella.

SOTTOLINEATO, che tra le società partecipate del Comune di Colonnella c'è il Cosev servizi spa, che è società a partecipazione diretta degli enti locali, in affidamento diretto.

PRESO ATTO che sussistono i principi generali di sana gestione aziendale di cui all' art. 1 comma 553, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in vigore dall' 1/1/2014, il quale recita : *«553] A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato»;*

ATTESO, che sussistono i principi di riduzione dei costi del personale e relative assunzioni ai sensi dell' art. 18 (*Reclutamento del personale delle società pubbliche*), c. 2-bis, L. 133/2008 (manovra d' estate 2008) così come novellato dall' art. 4, c. 12-bis, D.L. 66/2014 (decreto Irpef) convertito con modifiche dalla L. 89/2014, il quale recita : *«2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di*

attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione»;

SOSTENUTO che entro il 31/3/2016 (come da c. 612, art. 1, L. 190/2014) gli enti locali dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale (ai sensi del D.Lgs. 33/2013, trasparenza amministrativa) ed inviare alla territorialmente competente Corte dei conti, sezione regionale controllo, il POR e relazione 2015 a consuntivo;

PALESATO, che nel caso di specie, *rectius*, Cosev servizi spa, non sussistono le ipotesi di mobilità del personale richiamate dal c. 614, art. 1, L. 190/2014, ai sensi dei cc. da 563 a 568-*ter*, art. 1, L. 147/2013;

PRECISATO che nel caso di specie, *rectius*, Cosev servizi spa, il POR e la relazione 2015 a consuntivo dovrà disporre dell'analisi degli scostamenti tra i valori di consuntivo rispetto a quelli di preventivo;

CHIARITO, che nel caso di specie *rectius*, Cosev servizi spa, la riduzione dei costi totali di cui trattasi non inciderà sugli *standards* qualitativi (efficienza) e sui volumi (efficacia) di erogazione del servizio pubblico locale.

RITENUTO opportuno approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1)DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

- 2)DI APPROVARE** il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato "A", e l' allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera de qua.

- 3)DI INVITARE** il Sindaco a sottoporre il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Colonnella al Consiglio Comunale, iscrivendolo all' ordine del giorno della seduta consiliare.

- 4)DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa,immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

[...].

2
A¹
4¹

All. 1 [...]

(delibera di Consiglio comunale)

(delibera di Consiglio di amministrazione)

Comune di :
Bellante, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Nereto, Sant' Omero
(Teramo)

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute
dall'Amministrazione comunale
comprensivo di relazione sul 2015 a preventivo,
ai sensi dell' art. 1, c. 612, L. 190/2014**

Comune di :
Bellante, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Nereto, Sant' Omero
(Teramo)

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute
dall'Amministrazione comunale
comprensivo di relazione sul 2015 a preventivo,
ai sensi dell' art. 1, c. 612, L. 190/2014**

SOMMARIO

		Indice generale, 2
		Indice tavole, 5
		Indice figure, 5
		Prefazione, 6
		Guida alla consultazione, 7
9	I	IL NOVELLATO QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO
10		1. In punto di diritto positivo speciale generale
12		1.1. In punto di diritto speciale particolare
17		2. Prime osservazioni di merito sul diritto speciale generale
18		2.1 In punto di diritto vissuto
18		3. L'obiettivo del presente piano
20	II	GLI ATTUALI MODELLI GESTORI ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
21		1. La riorganizzazione delle partecipazioni societarie da parte del Comune: dall'art. 3 comma 27 e ss. della Legge n. 244/2007 alla relazione ex art. 30 comma 20 legge 221/2012
21		2. Situazione attuale delle partecipazioni societarie
21		3. Situazione a regime
23		4. Conclusioni sul punto
24	III	IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 1,C. 612, L. 190/2014: L'AGGREGAZIONE TRA COSEV IMPIANTI S.P.A. (L' INCORPORATA) E COSEV SERVIZI S.P.A. (L' INCORPORANTE) MEDIANTE FUSIONE SEMPLIFICATA
25		1. Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall' Amministrazione comunale
25		2. La forma di razionalizzazione prescelta dal Comune: l'aggregazione societaria
27	IV	IN MERITO ALLA FONDAMENTALE "RELAZIONE CORTE DEI CONTI 2014", SEZ. AUT., DELIBERAZIONE N. 15/SEZ AUT/2014/FRG DEL 6/6/2014 DAL TITOLO «GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI OSSERVATORIO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI/CONTROLLATI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI E RELATIVE ANALISI»:ESTRATTO E COMMENTI

- 28 1. La legge di stabilità 2015 recepisce pertanto la “*Relazione del commissario alla spending review*”, diffusa il 7/8/2014
- 28 2. La “*Relazione Corte dei conti 2014*”, sez. aut., deliberazione n. 15/SEZ/AUT/2014/FRG del 6/6/2014 (estratto)
- 33 2.1 I commenti
- 36 V **IL DETTATO DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) IN MATERIA DI AGGREGAZIONI**
- 37 1. L’art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014
- 37 2. Nel caso di specie
- 39 3. Ancora sul caso di specie
- 40 4. Sotto il profilo del *favor* previsto dal legislatore
- 42 VI **SULL’OPERAZIONE DI ACCENTRAMENTO**
- 43 1. Le giustificazioni dell’ operazione sul solco del diritto speciale
- 43 1.1. I benefici per l’ utenza
- 44 2. Le giustificazioni dell’ operazione sul solco del diritto civile
- 44 3. Dati socio-economici degli enti locali soci nella incorporante e nella incorporata
- 46 4. La composizione del patrimonio delle due società
- 46 4.1. La partecipazione al capitale
- 47 4.2. Sintesi di bilancio
- 48 4.2.1. Dall’ analisi di bilancio all’ analisi di *benchmarking*
- 49 4.3. Brevi osservazioni sulle *performances* di bilancio
- 51 4.2.3. Osservazioni finali sul punto
- 51 4.4. *Performances* di conto economico
- 54 5. Riepilogo delle *performances* globali in una logica di *benchmarking*
- 55 6. L’ operazione di aggregazione di cui trattasi sotto il profilo finanziario
- 58 7. Ulteriori osservazioni circa la platea delle partecipazioni
- 58 8. Ulteriori osservazioni circa l’ emissione del prestito obbligazionario COSEV Impianti s.p.a.
- 58 9. L’ oggetto sociale
- 59 10. Dati di sintesi tra le due società
- 60 VII **IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE DA PARTE DELL’ INCORPORANTE**
- 61 1. L’analisi ed il presidio del rischio d’impresa nell’ottica dell’aggregazione di cui trattasi
- 63 2. La *mission* aziendale e relativa implementazione
- 63 3. Ulteriori osservazioni sul territorio
- 65 VIII **IN RELAZIONE AL DETTATO CIVILISTICO (CENNI)**
- 66 1. In relazione al dettato civilistico (cenni)
- 66 2. L’oggetto sociale

67	IX	L'OPERAZIONE IN ESAME SOTTO IL PROFILO ANTITRUST
68		1. Aspetti introduttivi
68		2. In generale il dettato degli artt. 2, 5 e 6, L. 287/1990
69		3. In particolare il dettato dell'art. 8, cc. da 2 a 2 – <i>ter</i> , L. 287/1990
69		4. E quindi il dettato dell'art. 16, c. 1, L. 287/1990
69		5. Il possesso di diritti speciali ed esclusivi in capo all'incorporante (e all'incorporata)
70		6. Osservazioni finali sul punto
71	X	IL DETTATO CIVILISTICO NEL DETTAGLIO
72		1. Il dettato civilistico nel dettaglio
79	XI	SINTESI DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI PER L'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE
80		1. Aspetti introduttivi
80		2. Altri aspetti procedurali
81		3. La cronologia degli adempimenti
84		4. A regime
87	XII	IL DETTATO DELL'ART. 1, CC. 611 (V. IN PARTICOLARE LA LETT. «E») E 612 E 614 L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ) 2015, IN VIGORE DALL'1/1/2015
88		1. Quadro normativo
88		2. Il contenuto del piano operativo di razionalizzazione (POR)
89		3. Osservazioni finali
90	XIII	(SEGUE) IL POR E LA RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO 2015, DI PREVISIONE
91		1. Aspetti introduttivi
92		2. Con riferimento all'operazione di aggregazione
94	XIV	Conclusioni generali
95		1. Riepilogando in materia di processi di razionalizzazione richiesti dal c. 611, art. 1, l. 190/2014 (legge stabilità 2015)
96		2. Il piano operativo di razionalizzazione (POR)
96		2.1. La <i>ratio</i> del piano operativo di razionalizzazione
97		2.2. Il piano operativo di razionalizzazione nel dettaglio e relativa relazione
97		2.3. I soggetti deputati alla definizione e approvazione del POR
98		2.4. Gli adempimenti previsti a preventivo ed a consuntivo e relativi calendari
98		2.5. Le sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicità
98		3. Il <i>favor</i> fiscale e sul patto di stabilità
100		Bibliografia

Nereto (Teramo), lì 26/3/2015

Indice tavole

IN MERITO ALLA FONDAMENTALE “*RELAZIONE CORTE DEI CONTI 2014*”, SEZ. AUT.,
DELIBERAZIONE N. 15/SEZ AUT/2014/FRG DEL 6/6/2014 DAL TITOLO «*GLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI OSSERVATORIO SUGLI ORGANISMI
PARTECIPATI/CONTROLLATI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI E RELATIVE ANALISI*»
:ESTRATTO E COMMENTI

34	1. Organismi partecipati/Corte dei conti, sez. aut. n. 15/2014 SULL’OPERAZIONE DI ACCENTRAMENTO
45	2. Macrodati degli enti locali soci
46	3. Patrimonio netto, 2012
46	4. Composizione del capitale sociale di Cosev Servizi s.p.a.
46	5. Composizione del capitale sociale di Cosev Impianti s.p.a.
47	6. Attivo patrimoniale delle società interessate, 2012
47	7. Passivo patrimoniale delle società interessate, 2012
48	8. Sintesi di conto economico delle società interessate, 2009/12
50	9. Analisi di congruità della redditività 2012
52	10. <i>Performances</i> di conto economico, 2012
52	11. Margini di redditività, 2012
53	12. Costi della produzione pre-ammortamenti Cosev Servizi s.p.a., 2012
55	13. Riepilogo delle <i>performances</i> globali, 2012
56	14. Posizione finanziaria netta, 2012
59	15. Dati di sintesi sulle due società, 2012 SINTESI DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI PER L’OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE
80	16. <i>Flow chart</i> della fusione in esame
82	17. Cronologia della fusione per incorporazione

Indice figure

IN MERITO ALLA FONDAMENTALE “*RELAZIONE CORTE DEI CONTI 2014*”, SEZ. AUT.,
DELIBERAZIONE N. 15/SEZ AUT/2014/FRG DEL 6/6/2014 DAL TITOLO «*GLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI OSSERVATORIO SUGLI ORGANISMI
PARTECIPATI/CONTROLLATI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI E RELATIVE ANALISI*»
:ESTRATTO E COMMENTI

35	1. Incidenza dei costi del personale sul totale dei costi nelle società dei servizi pubblici locali (2004), Italia SULL’OPERAZIONE DI ACCENTRAMENTO
47	2. Equilibrio patrimoniale finanziario dell’ incorporante (2011)
48	3. Risultato di esercizio 2009
49	4. L’ analisi di <i>benchmarking</i>
53	5. Margini di redditività, 2012
57	6. Posizione finanziaria netta, 2012 IL PERSEGUIMENTO DELLA <i>MISSION</i> ISTITUZIONALE DA PARTE DELL’ INCORPORANTE
62	7. Il rischio aziendale di proiezione
63	8. <i>Mission</i> SINTESI DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI PER L’OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE
85	9. Situazione attuale
85	10. Situazione a regime
86	11. Modello di sviluppo a b/t IL DETTATO DELL’ART. 1, CC. 611 (V. IN PARTICOLARE LA LETT. «E») E 612 E 614 L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ) 2015, IN VIGORE DALL’1/1/2015
89	12. <i>Flow chart</i> del POR
89	13. Calendari del POR

Prefazione

Nella presente relazione si farà riferimento:

- i) per la sua redazione, alle procedure di qualità a norme europee, riferite ai processi UNI EN ISO : 9001/2008;
- ii) alle indicazioni sulla semplificazione dei documenti e degli atti amministrativi come da indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, XIII legislatura, contenute in FIORITTO A. (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1997;
- iii) alle indicazioni qui (sotto il composito profilo dell' economicità, efficacia ed efficienza), contenute nella «*Guida alla esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella pubblica amministrazione*», prodotto dal Dipartimento della funzione pubblica, Roma, 2003;
- iv) alla relazione n. 1/2006/G del 25/1/2006, categoria II, della Corte dei conti, sezione riunite di controllo, (qui ai fini delle necessarie prudenze procedimentali) su «*Fenomeni di esternalizzazione dell'attività amministrativa e oneri connessi alla proprietà di società pubbliche*»;
- v) alla relazione del 24 febbraio 2015, della Corte dei conti, sezione riunite di controllo, su «*Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità*» 2015;
- vi) nel settore sociale al *dossier SOSE, Nota metodologica. Determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni. FC06A, Funzioni nel settore sociale al netto del servizio asilo nido*, 23/12/2013.
- vii) alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) in vigore dall'1/1/2015, art. 1, cc. 611, lett. «d» ed «e», 612 e 614;
- viii) al rapporto prodotto dal MEF, Dipartimento del Tesoro su «*Patrimonio delle P.A. Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31/12/2011*», dicembre 2013;
- ix) alla «*Relazione del Commissario speciale alla spesa pubblica*» (cd. relazione Cottarelli) pubblicata il 7/8/2014;
- x) alla delibera Corte dei conti, Sez. Aut., n. 15/2014 del 6/6/2014 su «*Gli organismi sui partecipati dagli enti territoriali*», con statistiche al 31/12/2012.
- xi) il «*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie–Linee guida*», ricompreso nel Programma Operativo “*Governances e Azioni di Sistema FSE 2007– 2013, Obiettivo 1 – Convergenza ASSE E*” Capacità istituzionale, con riferimento al “*Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti pubblici delle Regioni*” “*Obiettivo Convergenza per l' implementazione della riforma del mercato dei servizi pubblici locali a rilevanza economica*”, del marzo 2015.

Guida alla consultazione

Il presente «Piano» e connessa «Relazione» 2015 di previsione, completo della bibliografia di riferimento, si articola in XIV capitoli, completi della normativa, giurisprudenza, fonti di mercato e dottrina.

Il cap. I (*Il novellato quadro ordinamentale di riferimento*), nell' economia di §§ 3, illustra il quadro ordinamentale di riferimento di diritto speciale (a livello nazionale) e le prime osservazioni di merito che ne conseguono.

Il cap. II (*Gli attuali modelli gestori adottati dall'Amministrazione comunale*), nei suoi 4 §§, affronta gli attuali modelli gestori in essere, i servizi pubblici locali gestiti da COSEV Servizi s.p.a. post fusione.

Il cap. III (*Il piano di razionalizzazione di cui all' art. 1, c. 612, L. 190/2014: l'aggregazione tra COSEV Impianti s.p.a. (l' incorporata) e COSEV Servizi s.p.a. (l' incorporante) mediante fusione semplificata*) si compone di §§ 2, ed affronta, in via prodromica quanto in epigrafe.

Il cap. IV (*In merito alla fondamentale "relazione corte dei conti 2014", sez. Aut., deliberazione n. 15/Sez Aut/2014/Frg del 6/6/2014 dal titolo «Gli organismi partecipati dagli enti territoriali osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da comuni, province e regioni e relative analisi»: estratto e commenti*), suddiviso in §§ 2, indica il contenuto della relazione (per estratto) in rubrica e relativi commenti.

Il cap. V (*Il dettato della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di aggregazioni*) nel rispetto di §§ 4 affronta in particolare il dettato della L. 190/2014 ai fini della razionalizzazione di cui trattasi, illustrando il favor previsto dal legislatore del 2014 e del 2015.

Il cap. VI (*Sull' operazione di accentramento*), con l'ausilio di §§ 10 entra nel merito del tema in rubrica.

Il cap. VII (*Il perseguimento della mission istituzionale da parte dell' incorporante*), riflette sul post fusione alla luce dei §§ 3 ivi previsti.

Il cap. VIII (*In relazione al dettato civilistico (cenni)*), nell'utilizzo di §§ 2, affronta gli aspetti di diritto civile connessi alla fusione per incorporazione omogenea semplificata di cui trattasi.

Il cap. IX (*L' operazione in esame sotto il profilo Antitrust*), con §§ 6, affronta l'operazione di fusione di cui trattasi, sotto il profilo dell'Antitrust.

Il cap. X (*Il dettato civilistico nel dettaglio*), nell'economia di § 1, riporta gli articoli della fusione previsti dal Codice Civile.

Il cap. XI (*Sintesi degli aspetti procedurali per l' operazione di aggregazione*), nell'economia di §§ 4 affronta il tema in rubrica.

Il cap. XII (*Il dettato dell'art. 1, cc. 611 (v. in particolare la lett. «e») e 612 e 614 L. 190/2014 (legge di stabilità) 2015, in vigore dall'1/1/2015*), schematizza l'intero processo del piano operativo di razionalizzazione (POR) nell'insieme di §§ 3 e relativo *flow chart* a preventivo ed a consuntivo.

Il cap. XIII (*[segue] Il POR e la relazione tecnica di accompagnamento 2015, di previsione*), entra nel cuore dei contenuti previsionali 2015 del POR e relazione con riferimento all'operazione di aggregazione, nell'economia di §§ 2.

Il cap. XIV (*Conclusioni generali*), l'ultimo, con l'ausilio di §§ 3, si concentra pertanto sugli obiettivi del POR e relazione 2015 a preventivo e relativi benefici fiscali, economici e di patto di stabilità.

E' stata riportata la bibliografia consultata.

Nelle note a piè di pagina o nel corpo del «Piano» sono state riportate per esteso il principale corpo normativo che qui interessa in punto di diritto positivo e la principale giurisprudenza in punto di diritto vissuto.

Capitolo I

IL NOVELLATO QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO

Il novellato quadro ordinamentale di riferimento

SOMMARIO : 1. In punto di diritto positivo speciale generale - 1.1 In punto di diritto speciale particolare - 2. Prime osservazioni di merito sul diritto speciale generale - 2.1. In punto di diritto vissuto - 3. L'obiettivo del presente piano

1. In punto di diritto positivo speciale generale

In punto di diritto positivo si tiene conto (per quanto qui di stretto interesse) :

- 1) delle disposizioni dell' art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. «e» (sui moduli gestori e connessi atti fondamentali) e «g» (sull' attività d' indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sui soggetti partecipati dal Comune o Provincia), D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in vigore dal 13/10/2000;
- 2) degli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*) e 13 (*Funzioni*), D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare dell' art. 19 (*Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali*), c. 1, lett. «a» DL 95/2012 (*Spending review2*) in vigore dal 7/7/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012 (*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), il quale sostituisce (v. *infra*) il c. 27, all' art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), L. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), con particolare riferimento (a tale c. 27) al contenuto della lett. «b» (richiamato dal parere Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia del 27/11/2012, n. 506). Tale articolo s' innesta sugli artt. 117, c. 2, lett. «p» e 118 Costituzione (dopo la riforma del Titolo V, Parte II, da parte della XIII Legislatura, attraverso la L. cost. 3/2001 [*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*], in vigore dall' 8/11/2001 e la L. 131/2003 [*La Loggia*] in vigore dall' 11/6/2003), e definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- 3) dell' art. 1, commi da 611 e 612 a 614, L. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*), in vigore dal 01/01/2015,

con cui il legislatore ha inteso intervenire nuovamente, nell'ottica dei principi di contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato sulle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da parte degli enti locali, stabilendo che i Comuni debbono avviare un processo di razionalizzazione, sulla base di un apposito piano (il presente) che indichi le scelte che le Amministrazioni intendono adottare, sulla base dei criteri indicati dal Legislatore *a) eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le*

- relative remunerazioni*) e dia conto attraverso una relazione tecnica dei vantaggi cui beneficerà l'Amministrazione comunale dall'attuazione del Piano;
- 4) dell' art. 1, commi 563-568 ter L. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*), in vigore dal 01/01/2014;
 - 5) dell' art. 147-quater (*Controlli sulle società partecipate*), D.Lgs. 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) introdotto dall' art. 3 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), DL 174/2012 convertito con modifiche in L. 213/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*);
 - 6) dell' art. 148-bis (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*), D.Lgs. 267/2000 sempre introdotto dall' art. 3, DL 174/2012 soprariportato;
 - 7) del c. 3-bis, inserito nell' art. 243 (*Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti*), D.Lgs. 267/2000, introdotto dall' art. 3, DL 174/2012 sopraccitato;
 - 8) del c. 8 (per quanto qui interessa e nell' evenienza ivi prevista) dell' art. 243-bis (*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*), lett. «a», «b» (e «c»), D.Lgs. 267/2000; introdotto dall' art. 3, DL 174/2012 sopraccitato (e nel caso di specie richiamato solo per memoria);

Le novelle sopraelencate, nel dettaglio prevedono :

- 1) art. 42, c. 2, lett. «e» e «g», D.Lgs. 267/2000
«2] Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali : [...]; e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; [...]; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza»;
 - 2) art. 3, D.Lgs. 267/2000
«1] Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2] Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3] La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4] I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5] I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali»;
- art. 13, D.Lgs. 267/2000
«1] Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e

alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2] Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia»;

art. 19, c. 1, lett. «a», L. 135/2012

«1] All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012) l-bis) i servizi in materia statistica"»;

1.1 In punto di diritto speciale particolare

In sintesi all'interno dell'art. 1, L. 190/2014, si ha:

1) art. 1, cc. da 611 a 612 e 614, L. 190/2014 e norme strettamente connesse

«611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Si ricorda che i cc. da 27 a 29, art. 3, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), si applicano esclusivamente nelle società strumentali (così Corte Costituzionale, sent. n. 148 dell' 8/5/2009).

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In un tutt'uno con il precedente c. 613. art. 1, L. 190/2017, si ricorda che l'art. 4, c. 13, 4° periodo del DL 95/2012 (spending review 2) convertito con modifiche in L. 135/2012, specifica che: «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».

Infine il c. 614 recita : «614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015».

In un tutt'uno con il precedente c. 613, l' art. 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*), c. 13, 4° periodo, L. 135/2012 (*spending review 2*) recita : «13] [...]. *Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali*»;

2) art. 1, commi da 563 a 568-ter, della L. 147/ 2013

«563. *Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.*

564. *Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.*

565. *Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

566. *Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.*

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a

- contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.*
- 3) art. 1, cc. 23 e 25 L. 221/2012
*«23] Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
25] I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;*
- 4) art. 147-quater, D.Lgs. 267/2000
*«1] L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2] Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3] Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4] I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5] Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati»;*
- 5) art. 148-bis, D.Lgs. 267/2000
«1] Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2] Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3] Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»;

6) agli artt. 152, c. 2 e 172, c. 1, lett. «b» D.Lgs. 267/2000

l' art. 152 (Regolamento di contabilità), c. 1, citato recita : «1] Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile»; l' art. 172, c. 1, lett. «b» recita : «1] Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: [...]; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce».

2. Prime osservazioni di merito sul diritto speciale generale

Si ricorda che :

— il citato c. 27, art. 14, L. 122/2010, è da integrarsi (oltre che con la L. 147/2013, legge di stabilità 2014, in vigore dall' 1/1/2014, art. 1, cc. 550 e ss.) con :

— l' art. 117, c. 2, lett. «p» della Costituzione,
il quale prevede che : «2] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane»;

— l' art. 118 della Costituzione,
il quale prevede che : «1] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2] I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3] *La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.*

4] *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;*

— il citato art. 147-*quater*, D.Lgs. 267/2000

interessa il sistema di controllo che l'ente locale socio attiva sulle società partecipate.

L'applicazione diventa obbligatoria sulle base delle previsioni demografiche di cui al c. 5 (v. *supra*) alle quali si rinvia e fermo restando quant'altro già previsto nella parte II (*Ordinamento finanziario e contabile*), titolo I (*Disposizioni generali*) e titolo II (*Programmazione e bilanci*) del D.Lgs. 267/2000 prima dell'introduzione del citato art. 147-*quater* dall'11/10/2012 da parte dell'art. 3, c. 1, D.L. 174/2012 convertito con modifiche in L. 213/2012;

— il citato art. 148-*bis*, D.Lgs. 267/2000,

interessa anche il controllo da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulle società partecipate dagli Enti locali con riferimento : i) ai SPL; ii) ai servizi e funzioni strumentali;

— ma v. anche l'art. 152 (*Regolamento di contabilità*), c. 2, D.Lgs. 267/2000, il quale recisa : «2] *Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi*»;

— nonché l'art. 172 (*Altri allegati al bilancio di previsione*), c. 1, lett. «b», D.Lgs. 267/2000, il quale recita : «1] *Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti : [...] ; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce*».

2.1. In punto di diritto vissuto

Il Legislatore con l'introduzione del processo di razionalizzazione, come previsto dall'art. 1, c. 611 e ss, L. 190/2014 ha inteso riferirsi a tutte le partecipazioni detenute dagli enti locali, sia direttamente che indirettamente, nelle società che gestiscono, indifferentemente servizi pubblici locali o servizi strumentali, senza distinzione alcuna.

Trattasi di disposizioni in linea con gli interventi normativi degli ultimi anni che vanno verso la riduzione delle società partecipate, come auspicato da ultimo anche nel cosiddetto "Piano Cottarelli" predisposto dall'allora Commissario alla *Spending review* nell'agosto 2014 e volte al contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato.

Sussiste la deliberazione del febbraio 2015, Corte dei Conti, sezioni riunite, sede di controllo, su «*Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità*» (2015).

3. L'obiettivo del presente piano

L'obiettivo del presente piano (redatto ai sensi del pluricitato art. 1, cc. 611, 612, e 614 L. 190/2014) è quello di entrare nel merito della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione comunale, in linea con i criteri indicati dal Legislatore⁽¹⁾.

E' stato quindi individuato un percorso diretto all'aggregazione di società del patrimonio e di servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 1, comma 612, lett. «d», L. 190/2014).

(¹) Vedasi la prodromica delibera d' indirizzo alla fusione di cui trattasi di Consiglio comunale e allegata relazione tecnica-illustrativa, ai sensi dell' art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. «e» e «g», D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Capitolo II

GLI ATTUALI MODELLI GESTORI ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli attuali modelli gestori adottati dall'Amministrazione comunale

SOMMARIO : *1. La riorganizzazione delle partecipazioni societarie da parte del Comune: dall'art 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 alla relazione ex art 30 comma 20 legge 221/2012 - 2. Situazione attuale delle partecipazioni societarie - 3. Situazione a regime - 4. Conclusioni sul punto*

1. La riorganizzazione delle partecipazioni societarie da parte del Comune: dall'art 3 comma 27 e ss. della Legge n. 244/2007 alla relazione ex art 30 comma 20 legge 221/2012

Tutti i Comuni soci di COSEV Impianti s.p.a. (la società direttamente partecipata da questo Comune) proprietaria delle infrastrutture essenziali al servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica di distribuzione gas naturale e di COSEV Servizi s.p.a. (la società direttamente partecipata da questo Comune titolare dell' esercizio del servizio di distribuzione gas naturale) hanno già optato nel corso del 2014 alla fusione per incorporazione semplificata della prima nella seconda.

I Comuni soci della prima lo sono anche della seconda società : gli stessi, nella stessa percentuale di partecipazione al capitale.

2. Situazione attuale delle partecipazioni societarie

Il processo di aggregazione di cui al precedente §, già avviato nel 2014, si concluderà nel corso del 2015.

A regime, COSEV Servizi s.p.a. disporrà anche della proprietà delle infrastrutture essenziali al proprio servizio.

L' operazione di accentramento non ha comportato la riallocazione del servizio pubblico locale di cui trattasi.

3. Situazione a regime

A regime si avranno da due società (nel 2014) una (nel corso del 2015) : COSEV Servizi s.p.a. titolare del servizio già citato e delle connesse infrastrutture essenziali, in affidamento diretto ai sensi dell' art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*), D.Lgs. 164/2000 (Letta).

Detto art. 15 recita : *«1. Entro il 1o gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.*

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse

modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.

5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere

incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di

servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati.

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione».

4. Conclusioni sul punto

Atteso che per ogni aspetto di dettaglio, la presente *Relazione* di accompagnamento del POR (prevista *ex lege* dall'art. 1, c. 612, L. 190/2014) ne assolve gli obblighi, l'aggregazione in esame risulta pertanto coerente con il dettato del precedente c. 611, lett. «d», della citata L. 190/2014.

Capitolo III

IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 1, C. 612, L. 190/2014:
L'AGGREGAZIONE TRA COSEV IMPIANTI S.P.A. (L' INCORPORATA) E COSEV SERVIZI
S.P.A. (L' INCORPORANTE) MEDIANTE FUSIONE SEMPLIFICATA

Il piano di razionalizzazione di cui all' art. 1, c. 612, L. 190/2014: l'aggregazione tra COSEV Impianti s.p.a. (l' incorporata) e COSEV Servizi s.p.a. (l' incorporante) mediante fusione semplificata

SOMMARIO : 1. Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione comunale - 2. La forma di razionalizzazione prescelta dal Comune: l'aggregazione societaria

1. Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione comunale

Con l'approvazione della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di stabilità 2015), art. 1 commi 611, 612 e 614 il Legislatore, in continuità con gli interventi normativi degli ultimi anni volti al contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette degli enti locali, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, anche in linea con le raccomandazioni previste nel c.d. Piano Cottarelli;

L'art. 1 comma 611 della legge 190/2014 indica espressamente i criteri generali da tenere in considerazione, da parte degli Enti locali, per procedere alla razionalizzazione: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Per quanto attiene agli aspetti operativi, al fine di dare attuazione al processo di razionalizzazione, sempre l'art. 1 al successivo comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che le Amministrazioni comunali definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Piano, al quale va allegata una specifica relazione, che va pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito internet dell'amministrazione e, contestualmente, va trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente.

A riprova dell'efficacia operativa del suddetto processo di razionalizzazione, sempre l'art 1 comma 612 della Legge n. 190/2014, ha previsto in carico alle Amministrazioni comunali l'obbligo di predisporre, entro il 31/03/2016, una relazione sui risultati conseguiti come indicati dal Piano di razionalizzazione e relazione 2015, a consuntivo, da pubblicarsi anch'essa sul sito internet dell'amministrazione e, contestualmente, da inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente.

2. La forma di razionalizzazione prescelta dal Comune: l'aggregazione societaria.

Questo Comune ha già prescelto nel caso di specie come percorso di razionalizzazione, quello di cui all'art 1 comma 611 lett. «d», Legge n. 190/2014, ossia l'aggregazione tra società attive nella gestione dei servizi pubblici locali.

Tale avrà quale immediato effetto anche quello del contenimento dei costi di funzionamento, vista la riduzione degli organi amministrativi e di controllo delle due strutture aziendali, in ossequio a quanto previsto dall'art all'art. 1 comma 611 lett. e) della Legge n. 190/2014, in un rapporto di causa-effetto.

Di talchè, in ottemperanza, alle suindicate disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l'Amministrazione comunale, per il tramite dei competenti uffici, ha predisposto il proprio Piano di razionalizzazione comprensivo di relazione.

Capitolo IV

IN MERITO ALLA FONDAMENTALE “*RELAZIONE CORTE DEI CONTI 2014*”, SEZ. AUT.,
DELIBERAZIONE N. 15/SEZ AUT/2014/FRG DEL 6/6/2014 DAL TITOLO «*GLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI OSSERVATORIO SUGLI ORGANISMI
PARTECIPATI/CONTROLLATI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI E RELATIVE ANALISI*»
:ESTRATTO E COMMENTI

In merito alla fondamentale “Relazione corte dei conti 2014”, sez. Aut., deliberazione n. 15/Sez Aut/2014/Frg Del 6/6/2014 dal titolo «Gli organismi partecipati dagli enti territoriali osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da comuni, province e regioni e relative analisi» :estratto e commenti

SOMMARIO : 1. La legge di stabilità 2015 recepisce pertanto la “Relazione del commissario alla spending review”, diffusa il 7/8/2014 – 2. La «Relazione Corte dei conti 2014», sez. aut., deliberazione n. 15/SEZAUT/2014/FRG del 6/6/2014 (estratto) – 2.1. I commenti – 3. In particolare il dettato dell’ art. 3-bis, c. 2, l. 148/2011, in materia di personale alla scadenza dell’ affidamento del servizio: a) affidamenti in house; b) in concessione/società miste con gara a doppio oggetto – 3.1. La cd. clausola sociale tra certezze e casi di specie nutriti dal diritto vissuto

1. **La legge di stabilità 2015 recepisce pertanto la “Relazione del commissario alla spending review”, diffusa il 7/8/2014**

Il testo in rubrica è scaricabile in PDF dal seguente link:
http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/Programma_partecipate_locali_master_copy.pdf

2. **La “Relazione Corte dei conti 2014”, sez. aut., deliberazione n. 15/SEZ AUT/2014/FRG del 6/6/2014 (estratto)**

La sopraccitata «relazione» è scaricabile da
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/referto_organismi_partecipati_degli_enti_territoriali.pdf.

Estratto dalla Relazione Corte dei conti sezione autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2014/FRG del 6/6/2014 (dati statistici al 31/12/2012)

« [...]

Tassonomia degli organismi partecipati censiti dalla Corte

Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione), come emerge dalla tabella 1 (della citata relazione, n.d.r.).

Tab. 1

Organismi partecipati distinti per stato e forma giuridica

Forma giuridica (2012)	Attivi	In liquidazione	Cessati	Totale	
				n.	%
Società per azioni	1.679	209	75	1.963	26,27
Società a responsabilità limitata	1.906	288	141	2.335	31,25
Società consortile	622	104	32	758	10,14
Società cooperativa	190	6	6	202	2,70
Consorzio	860	92	67	1.019	13,64
Fondazione	547	11	3	561	7,51
Istituzione	156	4	22	182	2,44
Azienda speciale	253	13	8	274	3,67
Altre forme *	173	3	2	178	2,38
Totale	n.	6.386	730	356	7.472
	%	85	10	5	100

Fonte : Corte dei conti, banca dati SIQUEL – estrazione al 18 aprile 2014

* Onlus, GEIE, agenzie, associazioni, associazioni in partecipazione, altro

La maggior parte degli organismi censiti è organizzata in forma di società (n. 5.258), in grande prevalenza partecipate dagli enti territoriali in misura totalitaria o maggioritaria (cfr. tabella 2).

Tab. 2

Organismi partecipi distinti per tipologia di partecipazione

Tipologia di partecipazione (2012)	Società	Altro*	Totale
Totamente pubblica con unico partecipante/socio	1.066	469	1.535
Totamente pubblica con più partecipanti/socio	768	219	987
Mista a prevalenza pubblica	1.872	554	2.426
A partecipazione paritaria 50% pubblica 50% privata	48	54	102
Mista a prevalenza privata	1.504	280	1.784
Tipologia partecipazione non indicata	–	638	638
Totale complessivo	n.	5.258	2.214
	%	70	30

Fonte : Corte dei conti, banca dati SIQUEL – estrazione al 18 aprile 2014

* Consorzio, fondazione, istituzione, azienda speciale, altre forme

Dall' insieme considerato è emersa la numerosità delle partecipazioni (n. 5.945), cui si aggiungono le ipotesi di coesistenza di partecipazioni dirette e indirette nei medesimi organismi (n. 506) (cfr. tabella 3). Tali risultanze sono da ricondurre alla scelta, operata in sede di predisposizione delle linee guida ai Collegi dei revisori dei conti⁽³²⁾, di limitare la raccolta di informazioni sulle partecipazioni societarie di secondo livello alle società titolari di affidamento diretto da parte dell' ente territoriale.

Tab. 3

Organismi partecipati distinti per modalità di partecipazione

Tipologia di partecipazione (2012)	Modalità di partecipazione				Totale
	Diretta	Indiretta	Entrambe *	Non indicata	
Totalmente pubblica con unico partecipante/socio	1.355	164	16		1.535
Totalmente pubblica con più partecipanti/soci	849	62	76		987
Mista a prevalenza pubblica	1.986	199	239	2	2.426
A partecipazione paritaria 50% pubblica 50% privata	78	16	7	1	102
Mista a prevalenza privata	1.079	543	158	4	1.784
Tipologia partecipazione non indicata	598	30	10		638
Totale complesso n.	5.945	1.014	506	7	7.472
	%	80	14	6	100

Fonte : Corte dei conti, banca dati SIQUEL – estrazione al 18 aprile 2014

* La modalità "Entrambe" indica gli Organismi partecipati direttamente e indirettamente dagli enti territoriali, anche a mezzo holding.

Gli stessi organismi sono ripartiti per forma giuridica e tipologia di partecipazione (cfr. tabella 4, da cui si rileva la netta prevalenza di S.r.l. e di S.p.a. con informazioni di dettaglio rispetto alla tabella 2).

Tab. 4

Organismi partecipati distinti per forma giuridica e tipologia di partecipazione

Forma giuridica (2012)	Tipologia di partecipazione							Totale	
	Totalmente pubblica			Mista prevalenza pubblica	Paritaria pubblica privata	Mista prevalenza privata	Non dichiarata		
	Unico socio o partecipante	Più soci o partecipanti	Totale						
Società per azioni	283	329	612	808	19	524	0	1.963	
Società a responsabilità limitata	775	324	1.099	686	23	527	0	2.335	
Società consortile	8	100	108	336	6	308	0	758	
Società cooperativa	0	15	15	42	0	145	0	202	
Consorzio	3	122	125	322	23	47	502	1.019	
Fondazione	112	46	158	153	24	226	0	561	
Istituzione	175	5	180	2	0	0	0	182	
Azienda speciale	177	33	210	63	0	1	0	274	
Altre forme*	2	13	15	14	7	6	136	178	
Totale n.	1.535	987	2.522	2.426	102	1.784	638	7.472	
	%	21	13	34	33	1	24	8	1000

Fonte : Corte dei conti, banca dati SIQUEL – estrazione al 18 aprile 2014

* Onlus, GEIE, agenzie, associazioni, associazioni in partecipazione, altro

Ciò premesso, l'indagine si focalizza sugli organismi di cui sono presenti a sistema, i bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Allo stesso tempo, si rileva la carenza di dati di bilancio per un numero consistente di organismi (n. 2.379), di cui soltanto una parte sono cessati o in liquidazione (v. tabella 5).

Sin da ora si evidenzia la significativa prevalenza di organismi partecipanti dagli enti appartenenti all'area Nord ovest, che rappresentano il 34,50% del totale esaminato.

Tab. 6

Organismi partecipati osservati* distinti per Regione

Regione (2012)	Numero Organismi	% sul totale
Valle d' Aosta	59	1,38
Piemonte	413	9,69
Lombardia	834	19,56
Liguria	165	3,87
Totale Nord Ovest	1.471	34,50
Trentino Alto Adige	201	4,71
Veneto	432	10,13
Emilia Romagna	499	11,70
Totale Nord Est	1.132	26,55
Toscana	513	12,03
Umbria	78	1,83
Marche	208	4,88
Lazio	155	3,64
Totale Centro	954	22,37
Abruzzo	102	2,39
Molise	20	0,47
Campania	135	3,17
Puglia	13	0,30
Basilicata	161	3,78
Calabria	56	1,31
Totale Sud	487	11,42
Sicilia	130	3,05
Sardegna	90	2,11
Totale Isole	220	5,16
Totale	4.264	100,00

Fonte : Corte dei conti, banca dati SIQUEL -- estrazione al 18 aprile 2014

* OO.PP. con bilancio 2012, affidamenti e spese degli enti territoriali partecipanti

La tabella 7 (qui non riportato nell'estratto, n.d.r.), invece, illustra la distribuzione territoriale delle quote di partecipazione possedute dagli enti territoriali (regione, provincia, comune).

Con riferimento ai 4.264 organismi esaminati, sono state rilevate n. 27.870 quote di partecipazione. Risulta confermato il dato della maggiore presenza di organismi partecipati dagli enti territoriali appartenenti all'area Nord ovest.

In tal senso è stata ricostituita la situazione dal punto di vista degli enti proprietari, tenendo conto di tutte le loro partecipazioni *pro quota* nei diversi organismi.

Tab. 16

Gestione caratteristica e risultati di esercizio degli organismi partecipati osservati*

Regione (2012)	Valore della produzione	Costo della produzione	di cui Costo personale	Utile netto	Perdite
Valle d' Aosta	271.987.605	243.731.494	58.176.112	30.419.338	5.885.066
Piemonte	3.280.489.109	3.158.891.277	624.045.751	171.942.416	149.581.062
Lombardia	8.495.249.543	8.086.208.936	1.864.945.682	391.371.854	224.604.588
Liguria	1.429.305.830	1.322.593.120	442.194.048	127.689.587	32.046.946
Trentino Alto Adige	1.410.397.299	1.375.235.137	366.440.639	191.483.488	13.658.682
Veneto	4.055.617.017	3.932.459.666	970.232.790	195.729.958	173.789.398
Emilia Romagna	5.330.859.751	5.134.194.770	1.103.478.228	513.593.983	139.697.003
Toscana	3.644.331.372	3.097.801.435	805.493.187	175.643.909	73.372.923
Umbria	553.174.877	545.266.848	173.893.698	12.630.829	13.409.537
Marche	1.532.958.356	1.474.022.568	263.774.238	69.852.875	15.628.300
Lazio	4.811.435.890	4.669.498.280	1.585.306.354	287.160.339	208.617.265
Abruzzo	480.046.186	487.754.871	160.523.422	3.732.871	24.817.040
Molise	18.591.980	18.360.681	7.210.151	488.922	1.018.332
Campania	445.519.110	456.352.256	186.838.450	10.389.605	24.277.869
Puglia	637.056.908	776.940.985	286.323.158	10.828.082	30.080.889
Basilicata	87.620.036	85.422.906	24.636.046	62.559	36.774
Calabria	175.982.844	183.334.677	84.414.318	-3.613.679	9.748.755
Sicilia	1.003.916.262	1.046.677.635	354.150.033	3.054.513	49.735.559
Sardegna	453.173.287	448.297.144	156.138.461	15.138.973	15.015.162
Totale	38.117.713.263	36.543.044.686	9.518.268.767	2.207.600.421	1.205.021.149

[...]]»

2.1. I commenti

Sulla tassonomia degli organismi partecipati la Corte dei conti citata rileva (nel 2012) che:

- 1) su n. 7472 organismi (31/12/2012):
 - a) n. 730, pari al 10% circa sono in liquidazione;
 - b) n. 356, pari al 5% circa sono cessati;
 - c) 1 su 6 sono cessati o in liquidazione;
- 2) il *mix* delle società *in house* o miste è quello riportato in tale *relazione* alla tab. 2, e più esattamente:
 - a) le società a totale partecipazione pubblica sono n. 2519 pari al 34% circa;
 - b) le società miste sono pari n. 4.953, pari al 66% tra società:
 - 1) a prevalenza pubblica;
 - 2) paritaria;
 - 3) a minoranza pubblica;
- 3) le partecipate
 - a) dirette sono pari a n. 5945, equivalenti all'80% circa;
 - b) indirette sono pari a n. 1014, equivalenti al 20% circa;
- 4) detti organismi sono concentrati:
 - a) per il 61% al Nord;
 - b) per il 22% al Centro;
 - c) per il 17% al Sud ed Isole.
- 5) tutti gli organismi anzitutto (n. 7472) realizzano (in euro miliardi)
 - a) *un valore della produzione* per euro 38,117 (base = 100);
 - b) *costi della produzione* per euro 36,543 (= 95,9% del valore della produzione);
 - b1) di cui per il personale per euro 9,518 (= 25% del valore della produzione; = 26% dei costi della produzione);
 - c) *un risultato operativo netto (Ebit) (= a - b)* per euro 1,574 (= 4,1% del valore della produzione);
 - d) *un saldo della gestione extra operativa (finanziaria, straordinaria, fiscale)* negativa per euro -0,571 (pari al -1,5% del valore della produzione);
 - e) *un risultato di esercizio*
 - e1) *positivo (come realtà che hanno chiuso in utile)* per euro 2,208 (con un *mix* assai variegato per Regione);
 - e2) *negativo (come realtà che hanno chiuso in perdita)* per euro 1,205 (*ibidem*);
 - e3) = (d1 - d2); *positivo (come saldo)* per euro 1,003 (pari al 2,6% del valore della produzione);

In tal senso si può agevolmente osservare che :

 - 1) l' utile netto di 1,003 mld di euro pari al 2,6% del valore della produzione è del tutto insufficiente per reggere nuovi investimenti (il cui *trend* è in picchiata);
 - 2) nel Sud e nelle Isole le perdite sono maggiori degli utili;

- 3) nelle società *in house* il risultato di esercizio è negativo; infatti gli utili sono pari a +0,35 mld di euro contro perdite maggiori e pari a -0,5 mld di euro.
- f) riepilogando, nell'ottica del conto economico sintetico di cui all'art. 2425 (*Contenuto del conto economico*), C.C. ⁽²⁾, si ha:

Organismi partecipati/Corte dei conti, sez. aut. n. 15/2014 (tav. 1)

Conto economico aggregato	Euro mld	%
+ Valore della produzione	38,117	100,00
- Costi della produzione	36,543	95,90
= <i>Ebit</i>	1,574	4,10
± Saldo gestione <i>extra</i> operativa	-0,571	-1,50
= Utile di esercizio	1,003	2,60

(Fonte : Corte dei conti, sez. aut., delib. n. 15 del 6/6/2014)


- ⁽²⁾ Sul bilancio, in dottrina, si rinvia ai seguenti testi BUSANI A., *La riforma del diritto delle società e dei bilanci*, Il Sole - 24 Ore, Milano, 2003; C.N.D.C. e C.N.R.C., *Principi contabili*, 3 tomi, Giuffrè E., Milano, 2003; CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, in collana *Enti locali*, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A., Giuffrè E., Milano, 2000, §. Contributi e liberalità, pagg. 719 - 736; CALZONI M., in AA.VV. *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2002; CASTELLANO M., *Riserve e organizzazione patrimoniale nelle società di capitali*, Giuffrè E., Milano, 2000; CAVALLUZZO N., SPECCHIULLI S., *Le nuove verifiche sindacali : i controlli e gli altri compiti in materia contabile*, in *Guida alla contabilità*, n. 0/2004, Il Sole - 24 Ore, Milano, 2004; CRISTOFORI G., ANDREANI G., *La gestione degli utili, delle riserve e dei crediti d'imposta nelle società*, Centro Studi Tributarî, Villafranca (VR), 2000; FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, *L'applicazione dei principi di comportamento del Collegio sindacale*, n. 10 tomi, Giuffrè E., Milano, 2000; GIANNI G., SIMONELLI E. M., *Tassazione dell'utile e politiche fiscali sui dividendi*, Maggioli E., Rimini, 1997; GROSSI G., *Il gruppo comunale e le sue dinamiche economico-gestionali*, Cedam, Padova, 2001; LENOCI F., DABBENE F., *Il trattamento delle imposte in bilancio*, Il Sole - 24 Ore, Milano, 2000; LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., *Le imposte sui redditi nel Testo unico*, 3 volumi, Giuffrè E., Milano, 2000; LUPI R., *Diritto Tributario (parte generale) e Diritto Tributario (parte speciale)*, Giuffrè E., Milano, 1999; MAINARDI A., *La nota integrativa e la relazione sulla gestione*, Il Sole 24 - Ore, Milano, 1994; MARCHI L. [a cura di], *La contabilità aziendale, 1^a edizione*, Ipsoa, Milano, 2000; MARELLI A., *Il sistema di reporting interno*, Giuffrè E., Milano, 2000; MARINELLI V., CRESTA C., *Il bilancio consolidato*, Pirola E., Milano, 1989; MARINO P., *Codice Tributario*, 2 tomi, ETI Roma, De Agostini, Milano, 2003; MENGHI M., *L'autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie*, Giuffrè E., Milano, 1992; NAPOLEONI V., *I reati societari*, III tomi, Giuffrè E., Milano, 1991; NIUTTA A., *Il finanziamento intragruppo*, Giuffrè E., Milano, 2000; P. PISONI, *Gruppi aziendali e bilancio di gruppo*, Giuffrè E., Milano, 1983; PLATANIA F., *Le modifiche del capitale*, Giuffrè E., Milano; PIZZO M., *Natura economica e funzionale informativa dei conti d'ordine*, Cedam, Padova, 1996; POLLARI N., GALDINO S., *Bilancio di esercizio e reddito fiscale*, ETI - Il Fisco, Roma, 1999; PRICE WATERHOUSE COOPERS, con prefazione di A. GUSSANI, *Il controllo legale dei conti e la revisione contabile*, Il Sole - 24 Ore, Milano, 2000; QUATRARO B., PICONE L.G., *La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società*, II tomi, Giuffrè E., Milano, 1998; SANTARCANGELO G., *L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi di società*, Giuffrè E., Milano, 2000; SANTOSUOSSO P., *La partecipazione del capitale e del lavoro al rischio d'impresa*, Giuffrè E., Milano, 1998; SARCONI S., *I bilanci consolidati di gruppo*, Ipsoa, Milano, 1985; TRAVELLA D., *I conti d'ordine nel bilancio di esercizio*, Egea, Milano, 2000; VALACCA R., *Questionario di controllo per la determinazione dell'imponibile Irpeg e Irap*, Giuffrè E., Milano, 2003; VASAPOLLI G., VASAPOLLI S., *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Ipsoa, Milano; VERRASCINA G., *Il bilancio di gruppo*, Isedi Petrini, Torino, 1985.

- g) in particolare nella regione Abruzzo le società a partecipazione pubblica hanno registrato, nel 2012, un risultato netto pari al -4,4% del valore della produzione. L'incidenza del costo del personale sul valore negativo della produzione è pari al 33% (contro il 25% medio Italia di settore);
- h) in questo difficile contesto istituzionale, l'indagine evidenzia che soltanto il 20,81% dei comuni italiani, cioè 1.684 enti su 8.092 pari al 9,44% della popolazione nazionale, non è in possesso di partecipazioni in società od organismi partecipati;
- i) alla luce delle informazioni raccolte, su un totale di 7.472 organismi, quelli operanti nei servizi pubblici locali – pur rappresentando una parte cospicua del valore della produzione (il 69,15% dell'importo complessivo) – sono numericamente limitati (il 33,86% del totale), con la conseguenza che il maggior numero di tali soggetti (il 66,14%) si occupa delle attività più diversificate, cosiddette “strumentali”.

Tra le società dei servizi pubblici locali così detti *labour intensive*, dove l'incidenza del costo del lavoro sui costi totali è alto, vi rientrano senz'altro le società deputate al servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada (dove il costo del lavoro sui costi totali a stento è inferiore al 65%), dei rifiuti urbani integrati (pari, in assenza del segmento dello smaltimento, al 41%), il servizio cimiteriale, il trasporto funebre (pompa funebre esclusa), mentre (per es. al lato opposto vedasi) l'energia elettrica, il gas naturale e l'acqua che hanno un costo del lavoro ai bordi del 16%, sino arrivare al 15% (ottimale) nel settore farmaceutico. Al 31/12/2012 la media Italia del costo del lavoro di tutti i SPL sul totale del costo del lavoro è pari al 26% (fonte: Corte dei conti, sez. aut., delib. n. 15/2014 del 6/6/2014 e allegata *Relazione*).

Incidenza dei costi del personale sul totale dei costi nelle società dei servizi pubblici locali (2004), Italia

(Fig. 1)



(Fonte : Dati Axteria, Mediocredito centrale, Mediobanca)

Capitolo V

IL DETTATO DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) IN MATERIA DI AGGREGAZIONI

Il dettato della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di aggregazioni

SOMMARIO : 1. L'art. 1, c. 611, lett. «d» L. 190/2014 – 2. Nel caso di specie – 3. Ancora sul caso di specie – 4. Sotto il profilo del favor previsto dal legislatore

1. L'art. 1, c. 611, lett. «d» L. 190/2014

Il c. 611, lett. «d» della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in vigore dall'1/1/2015, recita: «611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: [...]; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica ».

Nel caso di specie non ci si trova pertanto nella circostanza di cui alle precedenti lett. da «a» a «c», atteso che la successiva lett. «e» è – sempre nel caso di specie – da considerarsi anche come l'effetto generato dall'aggregazione *sub* lett. «d».

Tale lett. «e» recita (proseguendo): «e) **contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni**»⁽³⁾.

2. Nel caso di specie

Nel caso di specie il processo di aggregazione ha quindi interessato :

- i) due partecipate dirette a totale capitale pubblico;
- ii) una attiva nel settore infrastrutture gas naturale l'altra nell'esercizio del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica;
- iii) due società in affidamento diretto della relativa attività istituzionale.

Per il servizio di distribuzione gas naturale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 164/2000 e relative norme di modificazione ed integrazione, in simmetria informativa (per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) con l'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), L. 148/2011 (manovra d'estate 2011)⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Vedasi la relazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, del 24/2/2015, su : «*Prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità (2015)*».

⁽⁴⁾ Il quale recita : «1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a

principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite

3. Ancora sul caso di specie

L' integrale applicazione della lett. «d», c. 611, art. 1, L. 190/2014, consentirà quindi – e tra l' altro – di perseguire gli obiettivi dell' art. 97 Costituzione e dell' art. 1 (*Principi generali dell'attivit  amministrativa*), L. 241/1990 (procedimento amministrativo) ⁽⁶⁾.

l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli

interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. *A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.*

4. *Fatti salvi i finanziamenti gi  assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.*

4-bis. *Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno.*

5. *Comma abrogato dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147.*

6. *Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi*

nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. *Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente».*

⁽⁵⁾ Ma v. poi la direttiva 2014/25/UE, settori speciali, in vigore per lo Stato italiano (anche in via *self executive*) dal 18 aprile 2016.

⁽⁶⁾ L' art. 97 Cost. recita : «1. *Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilit  del debito pubblico.*

4. Sotto il profilo del *favor* previsto dal legislatore

Il c. 568 – bis, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in vigore dall'1/1/2014, prevede che «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».

Si tenga presente che dopo la titolazione della lett. sub «a», il 1° ed il 2° periodo interessa le partecipate dirette. Il 3° periodo (da : «Ove [...]» sino a : «quattro successivi» interessa le partecipate indirette).

2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

3. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

4. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

L' art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa), L. 241/1990 recita : «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

Il c. 568–bis di cui trattasi (come «disposizione» del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 68/2014) è entrato in vigore dal 26/4/2014. Da notare che i soggetti citati dal precedente c. 563, 1° periodo, **non sono** gli stessi citati dal c. 568–bis, 1° periodo (v. *infra*).

A sua volta l'art. 1, c. 609, lett. «d», L. 190/2014 (che ha introdotto il c. 4–bis all'art. 3 –bis, L. 148/2011) prevede che «609] *Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno».*

Mentre il successivo c. 614 specifica (a proposito del già citato c. 568–bis, c. 1, L. 147/2013) che : «614. *Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015»* (7).

(7) Si ribadisce che tale norma interessa esclusivamente i SPL a rete di rilevanza economica quali : gas naturale, energia elettrica, teleriscaldamento, idrico integrato, rifiuti solidi urbani (salvo deroghe contenute nella L.R. di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 152/2006), TPL passeggeri su strada, telecomunicazioni.

Capitolo VI

SULL'OPERAZIONE DI ACCENTRAMENTO

Sull'operazione di accentramento

SOMMARIO : 1. Le giustificazioni dell'operazione sul solco del diritto speciale – 1.1. I benefici per l'utenza – 2. Le giustificazioni dell'operazione sul solco del diritto civile – 3. Dati socio-economici degli enti locali soci nella incorporante e nella incorporata – 4. La composizione del patrimonio delle due società – 4.1. la partecipazione al capitale – 4.2. Sintesi di bilancio – 4.2.1. Dall'analisi di bilancio all'analisi di benchmarking – 4.3. Brevi osservazioni sulle performances di bilancio – 4.2.3. Osservazioni finali sul punto – 4.4. Performances di conto economico – 5. Riepilogo delle performances globali in una logica di benchmarking – 6. L'operazione di aggregazione di cui trattasi sotto il profilo finanziario – 7. Ulteriori osservazioni circa la platea delle partecipazioni – 8. Ulteriori osservazioni circa l'emissione del prestito obbligazionario COSEV Impianti s.p.a. – 9. L'oggetto sociale – 10. Dati di sintesi tra le due società

1. Le giustificazioni dell'operazione sul solco del diritto speciale

Sulla base di quanto già precisato, l'impianto motivazionale riposa – *in primis* – su un obbligo del legislatore del 2014 (art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014) in vigore dall'1/1/2015.

1.1. I benefici per l'utenza

Noto che l'art. 13 (*Funzioni*), D.Lgs. 267/2000, prevede che : «1] Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2] Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia»⁽⁸⁾.

A questo punto, i vantaggi a favore della collettività connessi all'aggregazione in esame tra le due società di cui trattasi, possono essere così sintetizzati : 1) concentrazione in un unico soggetto decisore, evitandosi interventi diversi nell'area dei SPL e infrastrutture essenziali connesse riferite allo stesso territorio; 2) strumenti programmatici integrati; 3) piani d'investimento integrati; 4) valorizzazione (conseguente) del territorio per le quali detti SPL ne rappresentano la "spina dorsale"; 5) costi complessivi di gestione più contenuti, evitandosi le duplicazioni di costo sopra lumeggiate; 6) coordinamento dell'accesso al sottosuolo da parte di un solo soggetto decisore, a tutto vantaggio della mobilità della cittadinanza

⁽⁸⁾ E che il precedente art. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), stesso D.Lgs. 267/2000, a sua volta prevede che : «1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».

rappresentata in via esponenziale dell' ente locale socio; 7) maggiore economicità, efficacia ed efficienza in capo all' ente locale socio che potrà meglio dedicarsi ai propri compiti istituzionali; 8) minori costi complessivi di gestione delle infrastrutture, fruendo delle connesse sinergie sistemiche (cfr. le possibili economie di scala e di scopo); 9) minore disagio alla mobilità delle persone e delle cose in ragione di quanto esposto nel precedente punto *sub* 1; 10) ricadute positive sulla finanza locale e quindi sui redditi dei cittadini; 11) quanto specificato al punto *sub* 9 dovrà tenere conto che tali minori disagi non saranno da riferirsi ai soli abitanti residenti ma anche agli abitanti fluttuanti.

2. Le giustificazioni dell' operazione sul solco del diritto civile

Se quanto sopra lumeggiato s' innesta principalmente sul solco del diritto speciale, sotto il profilo più squisitamente civile, la fusione societaria omogenea semplificata per incorporazione⁽⁹⁾, in quanto espressione di un atto intersoggettivo, trova nel caso di specie ispirazione nelle esigenze di evitare la duplicazione di costi operativi e di contenere i costi fissi (da due partecipate a una).

Sempre nel caso di specie, l' incorporante succede in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) della incorporata, conservando la propria individualità ed i propri rapporti giuridici.

3. Dati socio-economici degli enti locali soci nella incorporante e nella incorporata

Alla data della delibera d' indirizzo sull' aggregazione tra le due società di cui trattasi, la tavola n. 2 che segue riporta i principali dati in rubrica.

⁽⁹⁾ Sulle fusioni, in dottrina alle opere di BASTIA P., *Fusioni e scissioni aziendali. Problemi di valutazione e di bilancio*, Clueb, Bologna, 1994; BERGAMO E., TIBURZI P., *Le nuove trasformazioni, fusioni, scissioni*, serie a cura di CENDON P., *Il diritto provato oggi*, Giuffrè E., Milano, 2005; BERGHELLA G. – MAINARDI A., *Adempimenti straordinari d'azienda*, Theorema, Milano, 1997; CALI' S., *Questioni in tema di scissione*, Giuffrè E., Milano, 2000; CEPPELLINI P., *Manuale di finanza straordinaria*, Il Sole-24 Ore, Milano, 1998; CERADINI C., ROSSI A., VALENTINI A., BENDINELLI N., *Scissione e fusione delle società*, Maggioli E., Santarcangelo di Romagna (RN), 2005; CIVERRA E., *Le operazioni di fusione e scissione. L'impatto della riforma e la nuova disciplina del leveraged buy-out*, IPSOA E., Milano, 2003; COLOMBO G., *Fusioni, acquisizioni e scorpori*, Egea, Milano, 1992; CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società. Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie. Formulario*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2003; CONFALONIERI M., *Bilanci e operazioni straordinarie*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2000; DEZZANI F. – PISONI P. – PUDDU L., *Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti*, Giuffrè E., Milano, 1995; GAZZANI M. – SANTINI R., *Il patrimonio netto*, Egea, Milano, 2001; GELOSA G. – INSALACO M., *Fusioni e scissioni di società*, Giuffrè E., Milano, 2002; GILBERTO G. – MASSIMO I., *Fusioni e scissioni di società*, II edizione, Giuffrè E., Milano, 2002; LUPI R. – STEVANATO D., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2002; MANZINI G., *Trasformazione, fusione, scissione di società*, Cedam, Padova, 1998; PETROCCHI M., *Le gestioni straordinarie*, EBC, Trieste, 1995; ROCK M.L., *Fusioni e acquisizioni*, Mc.Graw-Hill, Milano, 1990; SCARDULLA F., *La trasformazione e la fusione delle società*, Giuffrè E., Milano, 2002; TAMBURRINO A. (a cura di), *Le operazioni straordinarie. Profili civilistici giuslavoristici, fiscali, contabili e valutativi*, Giuffrè E., Milano, 2004.

Parametri	Comuni						Totale (tav.2)
	Nereto	Controguerra	Colonnella	Sant' Omero	Bellante	Crognaleto	
Altezza sul livello del mare (metri)	163	267	303	209	354	835	548
N° abitanti (2012)	5.075	2.442	3.796	5.314	7.162	1.373	25.162
Kmq	7,01	22,73	21,74	33,98	49,88	124,18	259,52
Ab/kmq	734,0	107,4	174,6	156,4	143,6	11,1	96,9
Reddito Irpef (2010) totale	46.798.463	20.932.618	33.020.427	49.273.969	59.983.004	11.041.736	221.050.217
Reddito Irpef/abitante (2010)	9.103	8.403	8.812	9.086	8.359	7.610	8.785
N° Pdr (2012) attivi	2.036	839	1.595	1.848	2.369		8.687
Km rete gas (2012)	37.910	42.751	56.586	78.212	71.332	gas metano convertibile	286.791
N° nuclei familiari (2012)	1.969	960	1.525	2.022	2.576	660	9.712
N° tot. abitazioni (2001)	1.853	986	1.354	1.955	3.039	2.002	11.189

(Fonte : elaborazioni Lothar su dati Istat e delle società intere)

4. La composizione del patrimonio netto delle due società

In sintesi si ha :

Patrimonio netto, 2012

(tav. 3)

Voci (art. 2424, C.C.)	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.	Possibilità di utilizzo (**)
I. Capitale sociale	471.621	585.525	B
IV. Riserva legale	122.669	232.619	
V. Riserve statutarie		825.758	A, B
VII. Altre riserve			
Differenze di arrotond. euro	1	3	
Altre (*)	1.584.990	4.724.422	A, B, C
IX. Utile d' esercizio	118.008	66.616	
IX. Perdita d' esercizio			
A) Totale patrimonio netto	2.297.289	6.434.943	

(Fonte : Bilanci societari)

(*) Ex art. 115, D.Lgs. 267/2000

(**) A : per aumento di capitale ; B : per coperture perdite; C : per distribuzione ai soci

4.1. La partecipazione al capitale

In sintesi si ha :

Composizione del capitale sociale di Cosev Servizi s.p.a.

(tav. 4)

Azioni, Comune di	%	Numero	Valore nominale in euro
1. Bellante	24,922	117.537	117.537
2. Colonnella	19,302	91.032	91.032
3. Controguerra	11,302	53.303	53.303
4. Crognaleto	0,022	104	104
5. Nereto	21,981	103.667	103.667
6. Sant' Omero	22,471	105.978	105.978
Totale	100,000	471.621	471.621

(Fonte : Bilanci societari)

E quindi :

Composizione del capitale sociale di Cosev Impianti s.p.a.

(tav. 5)

Azioni, Comune di	%	Numero	Valore nominale in euro
1. Bellante	24,922	145.924	145.924
2. Colonnella	19,302	113.018	113.018
3. Controguerra	11,302	66.176	66.176
4. Crognaleto	0,022	129	129
5. Nereto	21,981	128.704	128.704
6. Sant' Omero	22,471	131.574	131.574
Totale	100,000	585.525	585.525

(Fonte : Bilanci societari)

4.2. Sintesi di bilancio

In relazione all' aspetto in rubrica, si rileva :

Attivo patrimoniale delle società interessate, 2012 (tav. 6)

Voci (art. 2424, C.C.)	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
A) Crediti verso soci	0	0
B) Immobilizzazioni nette	1.318.759	7.746.162
C) Attivo circolante	2.297.635	342.783
D) Ratei e risconti	25.068	4.781
Totale attivo	3.641.462	8.093.726

(Fonte : Bilanci societari)

E quindi :

Passivo patrimoniale delle società interessate, 2012 (tav. 7)


Voci (art. 2424, C.C.)	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
A) Patrimonio netto	2.297.289	6.434.943
B) Fondo per rischi ed oneri	27.603	20.000
C) Trattamento fine rapporto	123.049	11.785
D) Debiti a breve	1.074.396	561.698
a lungo	0	1.065.300
E) Ratei e risconti	119.125	0
Totale passivo	3.641.462	8.093.726

(Fonte : Bilanci societari)

Graficamente, il positivo equilibrio patrimoniale-finanziario dall' incorporanda Cosev Servizi s.p.a., può essere visualizzato come segue :

*Equilibrio patrimoniale finanziario
dell' incorporante (2011)*

(fig. 2)



(Fonte : Elaborazione Lothar dal bilancio civile Cosev Servizi s.p.a.)

Come si potrà notare (seppur in via sintetica) :

- i) il patrimonio netto è ben superiore alle immobilizzazioni nette;
- ii) il capitale di terzi trova ampia copertura nell' attivo circolante (senza necessità di dismettere le immobilizzazioni nette) nel rapporto di quasi 1 : 2;

Sotto il profilo economico-reddituale si ha :

Sintesi di conto economico delle società interessate, 2009/12 (tav. 8)


Voci (art. 2425 C.C.)	2009	2010	2011	2012
Cosev Servizi s.p.a.				
Ricavi (A1)	1.683.924	1.794.697	1.862.390	1.905.155
Risultato di esercizio	2.373.419	(39.733)	22.308	118.008
Cosev Impianti s.p.a.				
Ricavi (A1)	606.308	606.000	606.000	626.000
Risultato di esercizio	113.783	40.211	20.332	66.616

(Fonte : Bilanci societari)

Come noto il risultato di esercizio 2009 in Cosev Servizi s.p.a. nasce dalla plusvalenza da cessione totalitaria della partecipata società della vendita gas naturale.

Graficamente si ha :

(fig. 3)




(Fonte : tav. precedente)

4.2.1. Dall' analisi di bilancio all' analisi di benchmarking

L'analisi di *benchmarking* ⁽¹⁰⁾ è nel seguito effettuata applicato il seguente schema :

Ciclo operativo del benchmarking

(fig. 4)



(Fonte : Lothar)

Nella fattispecie l' "obiettivo" è quello di verificare le *performances* di bilancio delle due società di cui trattasi.

4.3. Brevi osservazioni sulle *performances* di bilancio

Con riferimento ai dati delle tavole precedenti (anno 2012) si potrà notare che ⁽¹¹⁾ :

1) indice di copertura delle immobilizzazioni

Patrimonio netto/Immobilizzazioni ≥ 1

[1]

Tale indice esprime per 1 euro di immobilizzazioni nette (al denominatore) la capienza o meno del patrimonio netto (al numeratore) per darvi copertura

Trattasi di un indicatore vieppiù importante per analizzare il livello di patrimonializzazione (a medio/lungo termine) delle società.

Se l' indice è prossimo, pari o superiore ad 1 la società è in grado di dare copertura agli investimenti a lungo da essa effettuati con il proprio patrimonio (netto).

Tale indice è in Cosev Servizi s.p.a. pari a 1,74 e nel Cosev Impianti s.p.a. pari a 0,83.

In una logica di *benchmarking* si rileva che nelle società dei servizi pubblici ⁽¹²⁾, campione Mediobanca, nel 2011 (ultimo dato disponibile) tale valore è pari a 1,01.

⁽¹⁰⁾ Cfr. SOTTOSANTI F., *Benchmarking. Il confronto aiuta a crescere*, in *Mission*, Newsteca, Roma, n. 5/2007, pagg. 37-40; BOCCHINO U., *Il benchmarking. Uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè E., Milano, 1994.

⁽¹¹⁾ Cfr. CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, op. cit., pagg. 279-523.

⁽¹²⁾ Fonte : MEDIOBANCA, Ufficio Studi, *Dati cumulativi di 2032 società italiane (2012)*, Milano, 2012, pagg. 193-199.

2) indice di liquidità corrente

Attività a breve/debiti totali ≥ 1 [2]

Tale indice, correlato alle attività a breve termine, accetta (in via prudenziale) che per 1 euro di debiti totali sussistano almeno 1,0 euro di correlate attività a breve.

Viene così segnalata la capacità della società di far fronte ai debiti (attraverso l' attivo liquidabile in un periodo abbastanza breve).

Tale indice è in Cosev Servizi s.p.a. pari a 1,96 ed in Cosev Impianti s.p.a. pari a 0,61.

Nel citato campione Mediobanca il valore è pari a 0,64.

A livello Italia ⁽¹³⁾ campione Unioncamere, nel 2009 (ultimo dato disponibile) tale indice era pari a 1,19.

3) indice di redditività del patrimonio netto

Risultato di esercizio/(Patrimonio netto – Risultato d' esercizio) [3]

Tale indice dovrebbe risultare pari al rendimento dei titoli a lungo al netto delle imposte aumentato dal rischio d' impresa e dal rischio d' azienda, al lordo dell' inflazione sui prezzi al consumo per una famiglia di operai ed impiegati (FOI).

Tale indice è in Cosev Servizi s.p.a. pari a 5,4% ed in Cosev Impianti s.p.a. pari a 1,0%.

L' indicatore Unioncamere riferito a tutte le società di capitale italiane iscritte alla CCIAA, è pari a 1,86%.

L' indicatore Mediobanca è pari a -0,02%.

In tal senso è fondamentale tenere presente la tipizzazione dell' attività di Cosev Impianti s.p.a. coincidente con la messa a disposizione delle proprie infrastrutture al soggetto gestore, con unica entrata il canone di concessione amministrativa.

Sull' analisi di congruità del 5,4% dell' indice Cosev Servizi s.p.a., si può rilevare che :

Analisi di congruità della redditività 2012 (tav. 9)

Voce	%
+ Titoli di Stato (BTP) decennali lordo imposte 2012	6,00
- Imposte (al 12,5%)	0,75
= Titoli di Stato netto imposte	5,25
+ Rischio di settore ⁽¹⁸⁾	0,10
+ Rischio aziendale	0,40
= Rendimento atteso (lordo inflazione FOI)	5,75

(Fonte : Lothar)

Tale valore (5,75%) è da correlarsi anche al risultato della [4].

⁽¹³⁾ Fonte : CCIAA Trento/Unioncamere, *L' economia reale dal punto di vista di osservazione delle Camere di Commercio*, in 10^a giornata dell' economia 4 maggio 2012, Trento, 2012, pagg. 40 – 44.

4) indice del risultato di esercizio sui ricavi

$(Risultato\ di\ esercizio/Ricavi) \cdot 100$

[4]

Tale indice misura l' incidenza del risultato di esercizio (dopo le imposte) sui ricavi (classe A1). Esso esprime pertanto la redditività dell' esercizio rispetto alla cifra di attività.

In Cosev Servizi s.p.a. tale indice è stato pari a 6,1%, ed in COSEV Impianti s.p.a. al 10,6%.

L' indice Mediobanca si attesta a -1,6%.

Ma v. anche *supra* i commenti alla [3].

5) indice del *cash flow* stretto

$(Risultato\ di\ esercizio + Ammortamenti)/Ricavi \cdot 100$

[5]

Tale indice misura l' autofinanziamento stretto generato (*id est*, la liquidità generata) nell' esercizio.

Trattasi pertanto di un indice fondamentale, quale fonte primaria endogena per la provvista del denaro per far fronte agli investimenti in attività fisse.

In Cosev Servizi s.p.a. detto indice è pari al 10,8%, ed in Cosev Impianti s.p.a. al 53,2%.

L' indice Mediobanca si attesta all' 1,7%.

4.2.3. Osservazioni finali sul punto

Alla luce dell' analisi di *benchmarking* sopra effettuata sui più significativi dati di bilancio, si può osservare che entrambe le società godono di buona patrimonializzazione (cfr. *supra* l' indice 1); di buona liquidità (cfr. *supra* gli indici 2 e 6) e di buona redditività (cfr. *supra* gli indici 4 e 5).

Cosev Servizi s.p.a. ha chiuso gli esercizi 2011 e 2012 con un risultato di esercizio positivo ⁽¹⁴⁾ così come Cosev Impianti s.p.a.

Da rilevare che il carico fiscale in Cosev Servizi s.p.a. è pari al 42% del risultato ante imposte, mentre in COSEV Impianti s.p.a. è pari al 40,5%.

Le imposte sul valore della produzione sono state in Cosev Servizi s.p.a. pari al 3,8%, mentre in Cosev Impianti s.p.a. sono state pari al 6,4%.

4.4. Performances di conto economico

In sintesi si ha :

⁽¹⁴⁾ Dallo «*Studio sulle partecipate dei Comuni italiani*» a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica (novembre 2012), su n. 5.581 aziende partecipate dai Comuni italiani (il campione monitorato è pari al 75% della popolazione italiana, pari a n. 5.499 Comuni su 8.101, Istat 2011) solo il 56% presenta a fine 2011 un bilancio in utile.

Il risultato economico complessivo del 2010 è stato di euro 1.999.968.575, contro euro 470.910.779 (-76,5%) del 2011.

Performances di conto economico, 2012

(tav. 10)

Voci		Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
1.	Valore della produzione	2.230.211	708.900
2.	Costi della produzione <i>pre</i> -ammortamenti	1.971.355	296.105
3.	<i>Ebitda</i> (1 - 2)	258.856	412.795
4.	Ammortamenti	89.546	267.965
5.	<i>Ebit</i> (3 - 4)	169.310	144.830
6.	Saldo gestione straordinaria e finanziaria	34.326	-32.706
7.	<i>Risultato ante imposte</i> (5 ± 6)	203.636	112.124
8.	Imposte	85.628	45.508
9.	<i>Risultato netto</i> (7 - 8)	118.008	66.616
10.	Autofinanziamento stretto (9 + 4)	207.554	334.581

(Fonte : Elaborazioni Lothar da bilanci societari)

I margini di redditività (di cui sopra) apprezzati in percentuale del valore della produzione, a loro volta, risultano essere i seguenti :

Margini di redditività, 2012

(tav. 11)


Voci		Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
1.	Valore della produzione	100,0	100,0
2.	<i>Ebitda</i>	11,6	58,2
3.	<i>Ebit</i>	7,6	20,4
4.	Risultato <i>ante</i> imposte	9,1	15,8
5.	Risultato netto	5,3	9,3
6.	Autofinanziamento stretto	9,3	47,1

(Fonte : Elaborazioni Lothar da bilanci societari)

Ovviamente i margini di redditività della Cosev Impianti s.p.a. riflettono l' intensità del capitale investito in infrastrutture, mentre il *cash flow* ne riflette il peso dei relativi ammortamenti.

Margini di redditività, 2012

(fig. 5)



(Fonte : Elaborazioni Lothar da bilanci societario)

A sua volta, nell' incorporanda, i costi della produzione per ammortamenti risultano essere nel 2012 i seguenti :\

Costi della produzione pre-ammortamenti Cosev Servizi s.p.a., 2012 (tav.12)

Voce	Euro	%
1. Materie prime consumate	222.089	11,3
2. Servizi	595.061	30,2
3. Godimento beni di terzi	667.765	33,9
4. Personale	454.662	23,1
5. Svalutazioni	7.208	0,4
6. Oneri diversi di gestione	24.570	1,1
Totale	1.971.355	100,0

(Fonte : Elaborazioni Lothar dal bilancio della incorporanda)

La voce "Godimento beni di terzi" riflette il canone per l' accesso da parte di Cosev Servizi s.p.a. alle infrastrutture di Cosev Impianti s.p.a., a fronte dei minori ammortamenti in capo alla società del servizio.

Proseguendo nell' analisi dei principali *ratio* (di cui al precedente § 2) si ha :

6) indice del risultato *ante* imposte sul valore della produzione

$$\text{(Risultato ante imposte/valore della produzione)} \cdot 100 \quad [6]$$

Detto indice misura la redditività della società prima del carico fiscale (Irap e Ires).
Tale indice è in Cosev Servizi s.p.a. pari al 9,1% ed in Cosev Impianti s.p.a. pari al 15,8%.
L' indice Mediobanca è pari al 4,2%.

7) indice del risultato operativo netto sul valore della produzione

$$\text{Risultato operativo netto/Valore della produzione)} \cdot 100 \quad [7]$$

Si ricorda che il risultato operativo netto, in analisi finanziaria, coincide con l' Ebit.
Tale indice è in Cosev Servizi s.p.a. pari a 7,6% ed in Cosev Impianti s.p.a. pari al 20,4%.
L' indice Mediobanca è pari al 21,9%.
Trattasi di un indicatore intermedio dell' analisi della marginalità che si conclude nel nostro caso con un risultato netto positivo in entrambe le società, a fronte di un risultato negativo nel campione Mediobanca (-1,6%).

8) indice del saldo della gestione extra operativa sul valore della produzione

$$\text{(Saldo della gestione extra operativa/valore della produz.)} \cdot 100 \quad [8]$$

Tale indice consente di rilevare il saldo tra la gestione straordinaria e finanziaria riflessa sul valore della produzione.
Il saldo della gestione finanziaria sommata all' *Ebit* (riferito alla gestione operativa) consente di pervenire al risultato *ante* imposte.
In Cosev servizi s.p.a. tale indice è pari all' 1,5% ed in Cosev Impianti s.p.a. è pari al -4,6%.
Nel campione Mediobanca l' indice in esame è pari al -17,7%.

Come si potrà rilevare la gestione economica-reddituale, nelle due società di cui trattasi, risulta decisamente migliore rispetto al campione.

5. Riepilogo delle *performances* globali in una logica di *benchmarking*

Riepilogando, si ha :

Riepilogo delle performances globali, 2012

(tav. 13)

Indicatore	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.	Union = camere	Mediobanca
1. Indice di copertura delle immobilizzazioni ≥ 1	1,74	0,83		1,01
2. Indice di liquidità corrente ≥ 1	1,96	0,61	1,19	0,64
3. Indice di redditività del patrimonio netto	5,4%	1,00%	1,86%	-0,02%
4. Indice del risultato di esercizio sui ricavi	6,1%			-1,60%
5. Indice del <i>cash flow</i> stretto	10,8%	53,2%		1,70%
6. Indice del risultato ante imposte sul valore della produzione	9,1%	15,8%		4,20%
7. Indice del risultato operativo netto sul valore della produzione	7,6%	20,4%		21,90%
8. Indice del saldo della gestione finanziaria sul valore della produzione	1,5%	-4,6%		-17,70%

(Fonte : Elaborazioni Lothar)

A favore di Cosev Servizi s.p.a., in via comparativa con i campioni di *benchmarking*, gli indici *sub* 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; noto che l' indice *sub* 7 è un indice intermedio (riferito alla gestione operativa) dell' indice *sub* 4 (riferito alla gestione complessiva).

6. L' operazione di aggregazione di cui trattasi sotto il profilo finanziario

In sintesi, si può osservare che :

- 1) in base all' art. 2501 (*Forme di fusione*), C.C., c. 1 trattasi di fusione omogenea per incorporazione;
- 2) in base dell' art. 2501-bis (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*), C.C., non trattasi di fusione a seguito di indebitamento da parte della incorporanda. E più esattamente :
 - a) circa la disponibilità delle risorse finanziarie per soddisfare le obbligazioni :

Posizione finanziaria netta, 2012 (tav. 14)

Voci	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
<i>Posizione finanziaria netta</i>		
+ Disponibilità finanziarie		
Disponibilità liquide (a b/t)	411.420	20.421
Immobilizzazioni finanziarie (a l/t)	102.915	164.228
- Indebitamento finanziario		
Verso banche (a b/t)	0	104.059
Verso banche (a l/t)	0	765.300
= Posizione finanziaria netta		
A b/t	+411.915	-83.638
A l/t	+102.915	-601.072
Totale	+514.335	-684.720

(Fonte : Elaborazioni Lothar dai bilanci societari)

Come si potrà notare (a questo stadio delle considerazioni), la posizione finanziaria netta a b/t *post* fusione è positiva per euro 328.277 (= 411.915 – 83.638).

La posizione finanziaria netta (sempre a questo stadio delle considerazioni) *post* fusione a l/t migliora a -498.157.

Mentre la posizione finanziaria netta totale (sempre a questo stadio delle considerazioni) *post* fusione è ridotta ad euro -170.375 (assai modesta rispetto alla misura del patrimonio netto).


Per Cosev Impianti s.p.a. esistono, al 31/12/2012, euro 300.000 di prestito obbligazionario ricevuto;

- b) circa le ragioni che giustificano l'operazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere, esse trovano (al momento) dettaglio nella presente relazione di accompagnamento al POR 2015 di previsione, in un tutt'uno con la richiamata (precedente) delibera di Consiglio comunale sull'operazione di fusione ed allegata relazione tecnica-illustrativa già citata.

Graficamente si ha :

Posizione finanziaria netta, 2012

(fig. 6)



(Fonte : Elaborazioni Lothar su bilanci aziendali)

- 3) in base all' art. 2501-ter (Progetto di fusione), C.C.
 - a) non esistono trattamenti riservati a particolari categorie di azioni;
 - b) non esistono vantaggi a favore dei soggetti di cui compete la gestione delle società partecipanti alla fusione.
- 4) inoltre :
 - nessuna delle due società di cui trattasi detiene partecipazioni nell' altra;
 - Cosev Servizi s.p.a. ha sottoscritto un prestito obbligazionario a favore di Cosev Impianti s.p.a.;
 - nessuna delle società interessate è quotata nei mercati regolamentati;
 - nessuna delle società interessate si trova in stato di liquidazione o fallimento o altre procedure concorsuali;
 - nessuna delle due società interessate ha chiuso gli ultimi due bilanci (2012 e 2011) in perdita. Lo stesso dicasi per COSEV Impianti s.p.a. nel 2013 e 2014; COSEV Servizi s.p.a. ha chiuso in utile il 2013, mentre il 2014 è in corso di verifica.
 - tenendo conto che sia nell' incorporanda sia nell' incorporata trattasi degli stessi soci che partecipano nella stessa misura al capitale di entrambe le società, si darà luogo all' annullamento delle azioni rappresentanti l' intero capitale sociale della società incorporata, senza concambio e senza alcun aumento di capitale dell' incorporanda;
 - alla luce di quanto precisato nella precedente alinea, non si renderà necessaria la relazione degli esperti (art. 2501-sexies, C.C.).

7. Ulteriori osservazioni circa la platea delle partecipazioni

La platea delle partecipazioni, così come risulta dalla nota integrativa al 31/12/2012, risulta essere la seguente :

COSEV Servizi s.p.a.

- a) Imprese controllate
 - Unigas s.r.l., 60% (società mista pubblico-privata con gara);
- b) Altre imprese
 - Giulianova Distribuzione Gas, 30% (già liquidata nel corso del 2013);
 - Poliservice s.p.a., 1,12% (società mista pubblico-privata con gara);
 - Fondazione Abruzzo Europea;

COSEV Impianti s.p.a.

- a) Imprese controllate
 - nessuna;
- b) altre imprese;
 - Poliservice s.p.a., 17,8% (vedi sopra).

8. Ulteriori osservazioni circa l' emissione del prestito obbligazionario COSEV Impianti s.p.a.

Della nota integrativa al 31/12/2012 di COSEV Impianti s.p.a., si rileva (testualmente) :

« *“Debiti per obbligazioni” - con verbale del Consiglio di Amministrazione redatto dal notaio Dott. Franco Campitelli, in data 09/02/2011, la Cosev Impianti s.p.a. deliberava l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile alle seguenti condizioni:*

importo massimo: € 300.000,00;

titoli: obbligazioni ordinarie non convertibili;

data di emissione: entro il 15/02/2011;

data di godimento: entro il 15/02/2011;

periodicità cedole: annuale posticipata;

prezzo di emissione: alla pari;

interesse annuale: fisso al 3%;

durata: 5 anni;

rimborso: al termine della durata.

Il suddetto prestito obbligazionario veniva sottoscritto dalla Cosev servizi s.p.a. in data 15/02/2011 per l'importo di € 300.000,00 e alle condizioni e termini di cui sopra».

9. L' oggetto sociale

L' oggetto sociale della incorporanda (così come in parte già precisato) sarà allora verticalmente integrato da quello della incorporanda, in linea con gli attuali fini istituzionali di quest'ultima che già prevede l' attività della incorporata che qui interessa.

I soci, all' unanimità, possono rinunciare (art. 2501-ter, C.C.) al termine dei 30 giorni intercorrenti tra l' iscrizione del progetto di fusione (a carico dei rispettivi organi amministrativi) al Registro delle imprese del luogo ove ha sede ogni società interessata e la data fissata per la connessa decisione assembleare.

Ai sensi dell' art. 2501-septies C.C., i soci possono, all' unanimità rinunciare al termine dei 30 giorni dal deposito della situazione patrimoniale nelle sedi di entrambe le società.

Le società, seppur l'una con riferimento agli *asset* essenziali (COSEV Impianti s.p.a.) e l'altra con riferimento al servizio di distribuzione gas naturale (COSEV Servizi s.p.a.) operano nella stessa filiera energetica : risulta pertanto evidente il carattere di integrazione verticale e le conseguenti sinergie di filiera tra le due società sotto il profilo dell'esercizio del servizio pubblico locale di cui trattasi, così come i futuri piani industriali metteranno a fuoco ⁽²⁶⁾.

10. Dati di sintesi tra le due società

In sintesi si ha :

Dati di sintesi sulle due società, 2012

(tav. 15)

Voce	Cosev Servizi s.p.a.	Cosev Impianti s.p.a.
Data di costituzione	19/02/1996	29/01/2003
Forma giuridica	s.p.a.	s.p.a.
In precedenza	Azienda speciale consort. ⁽¹⁵⁾	/
N° azioni totali	471.621 n.	585.525
Valore nominale cd. azione	1,00 euro	1,00
Stessa compagine societaria	sussiste	sussiste
Proporzionalità delle azioni	sussiste	sussiste
Capitale sociale totale i.v.	471.621 euro	585.525
Patrimonio netto totale	2.297.289 euro	6.434.943,00
Oggetto sociale (sintesi)	Servizio distrib. gas e reti distribuzione gas	reti distrib. gas
Sede legale	Nereto (Teramo)	Nereto (Teramo)
N° soci	6 n.	6
Status dei soci	Comuni	Comuni

(Fonti : Bilanci e statuti societari)

⁽¹⁵⁾ Sui piani industriali si rinvia alle opere di BOCCHINO U., *Il benchmarking. Uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè E., Milano, 1994; BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Etas Libri, Milano, 1984; C.N.D.C., C.N.R. (poi O.I.C.), *Principi contabili, tre tomi*, Giuffrè E., Milano, 2003; CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, Giuffrè E., Milano, 2000; DONALDSON G. (prefazione di PREDA S.), *Strategia di mobilità finanziaria*, collana di finanza aziendale condotta da BIANCHI T., CODA V., Iseidi, Milano 1977; FARNETI G., *Le decisioni d'investimento nell'economia aziendale*, Maggioli E., Rimini, 1987; FULLER J.R., FARRELL J. JR., *Analisi degli investimenti finanziari*, McGraw - Hill, Milano, 1993; GAMBEL E.L., *La valutazione, simulazione e previsione nella gestione d'impresa*, F. Angeli, Milano, 1986; GODET M., *Scenari e gestione strategica*, Ipsoa, Milano, 1985; GUATRI L., BINI M., *Gli intangibili specifici*, Egea, Milano, 2003; GUATRI L., BINI M., *I moltiplicatori nella valutazione delle aziende*, due tomi, Egea, Milano, 2002; GUIDO P. (prefazione di KOTLER P.), *Il marketing del valore*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1995; HELLE' D., *Le tecniche di previsione al servizio dell'impresa*, F. Angeli, Milano, 1973; LEVITT T., *Marketing imagination*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1996; MARBACH G., *Previsioni e misure di efficienza aziendale*, NIS, Roma, 1989; MARBACH G., MAZZOTTA C., RIZZI A., *Le previsioni*, Etaslibri, Milano, 1991; MARTELLI A., *Analisi strategica mediante scenari*, Etaslibri, Milano, 1992; MARTELLI A., *Scenari e strategie*, Etas Libri, Milano, 1988; PANATI G., in ARDEMANI E. (a cura di), *Manuale di amministrazione aziendale controllo e finanza*, vol. 11 della collana *Dizionari e manuali*, ISEDI, Torino, 1974, al cap. 11.8, affronta gli *Investimenti e il metodo del tempo di recupero*, pagg. 11.56 - 11.71; SIGNORELLI S., *Strategie di coalizione*, ISEDI-Petrini, 1988, Torino; SOLOMON E. in *Teoria della finanza aziendale*, Collana *La nuova scienza. Serie di economia*, il Mulino, Bologna, 1972, pagg. 167 - 169. TROVATO M., (volume a cura di), *Il criterio del tempo di recupero del capitale*, in *Investimenti e decisioni*, volume n. 19 della collana *Economia e direzione aziendale*, ed in particolare il cap. 6. *Il criterio del tempo del recupero del capitale*, ISEDI, Torino, 1972, pagg. 100 - 103; VAN HORNE J.C., *Teoria e tecnica della finanza di impresa*, Il Mulino, Bologna, 1984.

Capitolo VII

IL PERSEGUIMENTO DELLA *MISSION* ISTITUZIONALE DA PARTE DELL' INCORPORANTE

Il perseguimento della *mission* istituzionale da parte dell' incorporante

SOMMARIO : 1. *L'analisi ed il presidio del rischio d'impresa nell'ottica dell' aggregazione di cui trattasi* – 2. *La mission aziendale e relativa implementazione* – 3. *Ulteriori osservazioni sul territorio*

1. **L'analisi ed il presidio del rischio d'impresa nell'ottica dell'aggregazione di cui trattasi**


L'analisi del rischio d'impresa nell' ipotesi di cui trattasi terrà conto (tra l'altro) della disciplina del settore della distribuzione gas naturale⁽¹⁶⁾, e quindi del fatto che :

⁽¹⁶⁾ In dottrina sul settore gas naturale possono essere consultate le seguenti opere : ASCARI S., *Il metano in Italia*, F. Angeli E., Milano, 1985; AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS, *Osservazioni e proposte per l'attuazione della direttiva 98/30/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/6/1998 relativo a norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, Milano, 1999; BOSETTI S., *La gestione dell'emergenza nella distribuzione cittadina del gas*, F. Angeli E., Milano; CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, in collana *Enti locali*, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A., Giuffrè E., Milano, 2000, §. Contributi e liberalità, pagg. 719 – 736; CALZONI M., *Il mercato del gas naturale*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services, Milano, 2002; CALZONI M., *Il servizio gas naturale*, in AA.VV. *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2004, pagg. 495-510; CALZONI M., *Le novità nel settore gas naturale di cui alla Legge Marzano*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services, Milano, 2004; CALZONI M., *Le società di vendita del gas naturale*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2003; CALZONI M., *Le nuove scadenze nella distribuzione del gas naturale (e le novità nel settore introdotte dalla legge finanziaria 2008)*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2008; CALZONI M., *Il DMSE 226/2011 regolamento per le gare gas naturale*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2012; CAMPO DALL'ORTO S., *Gas*, in *Rapporto sullo stato e sulle condizioni di sviluppo*, La Rosa Editrice, Torino, 1995; CARTEI G.F., *Il settore del gas*, in *Il servizio universale*, Giuffrè E., Milano, 2002; DALLOCCHIO M., ROMITI S., VESIN G., *Il settore gas*, in *Public Utilities. Creazione di valore e nuove strategie*, Egea, Milano, 2001; DI DOMENICO M., *La filiera gas naturale*, in VACCA S., *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, F. Angeli E., Milano, 2002; DONI N., FONTINI F., *Analisi delle gare di concessione per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale*, n. 37/2006 di *Net-Cispel Confservizi Toscana*; FERLA S., *Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Gli ambiti territoriali e le regole di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti*, *Collana Appalti & Contratti*, Maggioli E., Rimini, 2012; FONDAZIONE ROSSELLI, *Servizi gas* (a cura di Campo Dall'Orto), in *I servizi di pubblica utilità in Italia*, La Rosa, Torino, 1995; MARIANI MENALDI & ASSOCIATI STUDIO FRACASSO S.R.L. (a cura di), *Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributari*, con appendice normativa, delibere AEEG e formulario, Matelica (MC) 2008, Halley editrice; MULAZZANI M., *I servizi pubblici locali di distribuzione del gas. Problemi economico-aziendali*, (Collana di studi economico-aziendali «Alberto Riparbelli»), F. Angeli, Milano, 2006; PEREGO P., *Qualità, sicurezza e continuità del servizio nelle aziende gas* in *Il nuovo assetto del settore gas (alla luce del D. Lgs. 164/2000)*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services, Milano, 2000; PERFETTI L. R., *Il gas naturale*, in *Contributo ad una teoria dei pubblici servizi*, Cedam, Padova, 2001; TESTA F., *Il «nuovo» mercato del gas naturale*, in *Aspetti manageriali della transizione al mercato nelle public utilities locali*, Cedam, Padova, 2001; VACCA' S., *Tendenze evolutive delle IPL nel settore gas naturale : considerazioni generali*, in *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2002; VILLALTA R., *Un esempio di "liberalizzazione" di pubblici servizi con riforma del settore della distribuzione del gas naturale*, in *Pubblici servizi*, Giuffrè E. Milano, 2003; DE FOCATIS M., MAESTRONI A., (a cura di), *Il mercato del gas tra scenari normativi e interventi di regolazione*, Giuffrè E., Milano, 2013.

- 1) l' incorporante non modifica la propria *mission* aziendale (¹⁷) che prosegue nell' alveo dei SPL di rilevanza economica a rete;
- 2) l' incorporata presenta *performances* di bilancio in equilibrio economico- finanziario tali da esaltare (e non certo deprimere) quella dell' incorporante.

Il rischio aziendale di proiezione

(fig. 7)



Il livello del rischio può essere così apprezzato *post* fusione :

- A, rimanere ancorati ai principi di sana gestione aziendale e di contenimento del costo del lavoro e delle assunzioni;
- B, monitorare per tempo – e da protagonista – l' evolversi della normativa nazionale di settore in coerenza con le direttive 2014/25/UE settori speciali e 2014/23/UE concessioni;
- C, le ricadute sul bilancio se *ope legis* decadesse l' affidamento del SPL di cui trattasi.

Ovviamente, tra i rischi (strategici/alto) vi sarebbe anche da annoverare l'eventuale avversione alla gestione del rischio (e cioè la “non decisione”, il “non fare”), ritenendo, in una logica *extra*-aziendale, che l'utilità della non decisione possa risultare maggiore del rischio mappato (o, per questo, non mappato); ma, come si diceva, tale ipotesi non risulta in ogni modo perseguibile considerando quanto esposto nel precedente punti n. 1 e 2 di questo §.


Ciò che è certo è che l' incorporante dispone di adeguato *know how* di settore e di una profonda conoscenza del territorio, e lo stesso dicasi per l' incorporata.

(¹⁷) Sul concetto di *mission* aziendale cfr. PRETI G., *Retorica e logica*, Einaudi, Torino, 1968; IACONA A., *L'argomentazione*, Einaudi, Torino, 2005; SANTAMBROGIO M., *Manuale di scrittura (non creativa)*, Laterza, 2006, Roma – Bari. Viceversa sul concetto di *mission* in senso stretto, cfr. ITAMI, *Le risorse invisibili*, Isedi, Torino, 1988; UNGARELLI M., *Storia maestra di management*, Rizzoli, Milano, 1991; CASTELLANO, COLETTI, IACCI, PECORIELLO, POLLINI, QUAGLINO, ROGGERO, SANTORNO, VALDATTA, *Internal marketing*, Guerrini, Milano, 1990; DE BONO E., *Atlante del pensiero manageriale*, Sperling & Kupfer Editori, 1990, Milano; D'EGIDIO F., *Il change management*, Franco Angeli Editore, 1990, Milano; MANDELLI A., *Strategia d'impresa*, Jackson, 1989, Milano; LIZZA P., *La cultura aziendale. Profili di analisi e di management*, Giuffrè E., Milano, 2009; ADAMS P., *Il potenziale generativo di fiducia*, Egea, Milano, 1995; AVALLONE F., FARNESE M.L., *Culture organizzative*, Guerini, Milano, 2005.

2. La *mission* aziendale e relativa implementazione

Alla luce di quanto sopra lumeggiato, il processo di creazione di valore da parte dell'incorporante dovrà concentrarsi sulla filiera del servizio pubblico locale di cui trattasi a rilevanza economica a rete.

In sintesi, alla luce degli obiettivi che campeggiano sui fini istituzionali del servizio in esame, la *mission* aziendale alla quale il gestore del servizio (*rectius* : l'incorporante) dovrà ispirare le proprie strategie di orientamento al futuro, dovranno tenere conto dei seguenti parametri ed enunciazioni.



Ciò, in linea con il composito interesse dell' ente locale socio, e quindi, della correlata cittadinanza/utenza.

3. Ulteriori osservazioni sul territorio

Ecco che allora, in un mondo in continua (e sempre più rapida) evoluzione, ed in cui lo sviluppo del territorio è sempre più da misurarsi in termini comparativi (e cioè con gli altri territori alternativi) anziché autoreferenziali, l'unico elemento che necessariamente "sta fermo" è il territorio stesso che, quindi, è soggetto all'arricchimento o al depauperamento di risorse che ne permettono lo sviluppo.

Il territorio non è più uno spettatore passivo (soprattutto in quelli a vocazione o a potenziale turistica), al contrario la "competizione fra territori" sta diventando sempre più feroce e l'aumento della capacità competitiva deve focalizzare l'attenzione di tutti coloro, istituzioni e persone, cui sta a cuore uno specifico territorio sia in quanto responsabili del governo del territorio stesso, sia perché, per i più vari motivi, si sentono ad esso "legati".

Prevedibilmente, nel futuro, questa tensione competitiva non accennerà a diminuire e, anzi, aumenterà; il che significa che deve aumentare la capacità di mantenere e attrarre quelle risorse che sono ritenute significative, in un'ottica di competitività.

Altre quattro osservazioni.

La prima è che non si può essere competitivi su tutto e, quanto più il territorio considerato è "limitato", tanto più bisogna selezionare ciò su cui competere (e cioè su quale giacimento agire) e in che modo per lo sviluppo del territorio (in senso ampio).

La seconda è che il numero dei fattori e delle variabili che influenzano la competitività aumenta sempre più e che questi fattori, pur variando nel tempo per cause diverse, dovranno sempre più fare i conti con la mobilità, l'ambiente e con l'ecosistema.

La terza è che il processo "naturale" (cioè senza un preciso e forte intervento del decisore pubblico locale di sostanziale modifica) evolve in modo sempre più positivo (se la realtà complessiva del territorio si sviluppa in modo più che proporzionale rispetto ai territori alternativi) o negativo (nel caso inverso).

Con i termini usuali, antropomorfi, si può dire che si entra, rispettivamente, in un circolo virtuoso o vizioso : in termini più tecnici si dovrebbe parlare di un sistema di adattamento ambientale locale, capace via via di rimuovere i vincoli (passando, per quanto qui interessa, dalla grammatica delle ipotesi di lavoro alla condivisione degli interventi locali) e di consolidare le opportunità di valorizzazione eco-sostenibile del territorio stesso.

La quarta, ed ultima osservazione, costituisce una sintesi della trama e dell'ordito di tutta la presente analisi, ed è da individuarsi nello stimolo e nella passione che tutti i protagonisti (a vario titolo) dei Comuni soci delle due partecipate qui interessate.

E' poi evidente che l'impatto sociale della migliore qualità del servizio pubblico locale di cui trattasi, è tale da generare valori intangibili capaci di via via generarne di tangibili[ssimi] per i citati protagonisti (si pensi alla migliore qualità della vita, alla fruibilità del territorio, alla salubrità dell'ambiente, al paesaggio urbano, ecc.).

I tratti distintivi della scelta strategica in esame ne obbligano quindi una valutazione anche in termini di ritorno sottoforma di sussidiarietà, tutela dell'ambiente ed equilibri ecologici.

L'ipotesi di lavoro di cui trattasi dovrà allora essere apprezzata anche come generatore e moltiplicatore di benessere sociale diffusamente fruito.

Trattasi pertanto di un obbligo di legge (e non di una opzione strategica) "sensibile", da declinarsi non solo in termini di sana gestione dell'incorporante, ma anche come profitto per il territorio tramite un aumento delle aspettative di miglioramento del tenore di vita della collettività servita.

Una opzione, quella della fusione in esame, capace di assumere una connotazione solidale con la *mission* istituzionale dell'ente locale socio.

All'origine di ciò risulta fondamentale la cultura e gli ideali che stanno alla base dei valori istituzionali del Comune socio della incorporante e della incorporata, quali (appunto) valori intangibili capaci di generarne altri assai tangibili per tutta la platea dei portatori d'interessi specifici e diffusi, a partire dal Comune stesso : ricordando, tra i secondi, che trattasi di un Comune le cui potenzialità potranno essere dilatate o ristrette anche alla luce del grado di fruibilità del proprio territorio e delle sue dotazioni infrastrutturali.

Capitolo VIII

IN RELAZIONE AL DETTATO CIVILISTICO (CENNI)

In relazione al dettato civilistico (cenni)

SOMMARIO : 1. In relazione al dettato civilistico (cenni) – 2. L' oggetto sociale

1. In relazione al dettato civilistico (cenni)

In sintesi, si può osservare che :

- 1) in base all' art. 2501 (*Forme di fusione*), C.C., c. 1 trattasi di fusione omogenea per incorporazione;
- 2) in base dell' art. 2501–*bis* (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*), C.C., non trattasi di fusione a seguito di indebitamento da parte della incorporante;
- 3) circa le ragioni che giustificano l' operazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere, esse trovano ampia motivazione, in punto di diritto speciale e di fatto, anche all' interno della presente relazione;
- 4) in base all' art. 2501–*ter* (*Progetto di fusione*), C.C.
 - c) non esistono trattamenti riservati a particolari categorie di azioni (*amplius*: quote);
 - d) non esistono vantaggi a favore dei soggetti di cui compete la gestione delle partecipanti alla fusione.
- 5) inoltre :
 - nessuna delle due società di cui trattasi detiene partecipazioni nell' altra;
 - nessuna delle partecipate interessate è quotata nei mercati regolamentati;
 - nessuna delle partecipate interessate si trova in stato di liquidazione o fallimento o altre procedure concorsuali;
 - tenendo conto che sia nell' incorporante sia nell' incorporata trattasi della stessa platea di soci che partecipano al capitale di entrambe le partecipate, si darà luogo all' annullamento delle quote rappresentanti l' intero capitale sociale della incorporata, senza concambio e senza alcun aumento di capitale dell' incorporante;
 - alla luce di quanto precisato nella precedente alinea, non si renderà necessaria la relazione degli esperti (art. 2501–*sexies*, C.C.).

2. L' oggetto sociale

L' oggetto sociale della incorporante in linea con gli attuali fini istituzionali di quest' ultima, non comporta modifiche.

Il socio può rinunciare (art. 2501–*ter*, C.C.) al termine dei 30 giorni intercorrenti tra l' iscrizione del progetto di fusione (a carico dei rispettivi organi amministrativi) al Registro delle imprese del luogo ove ha sede ogni partecipata interessata e la data fissata per la connessa decisione assembleare.

Ai sensi dell' art. 2501–*septies* C.C., i soci possono, all' unanimità rinunciare al termine dei 30 giorni dal deposito della situazione patrimoniale nelle sedi di entrambe le partecipate.

Sulla base del pluricitato art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014, risulta pertanto evidente il carattere di integrazione e le conseguenti sinergie tra le due società sotto il profilo dell' esercizio dei servizi pubblici locali di cui trattasi.

Capitolo IX

L' OPERAZIONE IN ESAME SOTTO IL PROFILO *ANTITRUST*

L'operazione in esame sotto il profilo Antitrust

SOMMARIO : 1. *Aspetti introduttivi* – 2. *In generale il dettato degli artt. 2, 5 e 6, L. 287/1990* – 3. *In particolare il dettato dell' art. 8, cc. da 2 a 2-ter, L. 287/1990* – 4. *E quindi il dettato dell' art. 16, c. 1, L. 287/1990* – 5. *Il possesso di diritti speciali ed esclusivi in capo all' incorporante (e all' incorporata)* – 6. *Osservazioni finali sul punto*

1. **Aspetti introduttivi**

L'operazione di finanza straordinaria in esame applica le disposizioni della L. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*)⁽¹⁸⁾.

2. **In generale il dettato degli artt. 2, 5 e 6, L. 287/1990**

L' art. 2 (*Intese restrittive della libertà di concorrenza*) in rubrica prevede che : «1] Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2] Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3] Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

L' art. 5 (*Operazioni di concentrazione*), a sua volta prevede che : «1] L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2] L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione

⁽¹⁸⁾ Ex multis cfr. GIANNELLI G., *Impresa pubblica e privata nella legge antitrust*, Giuffrè E., Milano, 2000.

che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

3] Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione».

L' art. 6 (Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza), infine, prevede che : «1] Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2] L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze».

3. In particolare il dettato dell' art. 8, cc. da 2 a 2-ter, L. 287/1990

L' art. 8 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), cc. da 2 a 2-ter, precisano che : «2] Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis] Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.

2-ter] La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'».

4. E quindi il dettato dell' art. 16, c. 1, L. 287/1990

L' art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni), c. 1, L. 287/1990, prevede che : «1] Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

5. Il possesso di diritti speciali ed esclusivi in all'incorporante (ed all'incorporata)

Così come del resto già tratteggiato, entrambe le partecipate di cui trattasi godono di diritti speciali ed esclusivi riferiti all' affidamento diretto di quanto previsto nei rispettivi oggetti sociali.

Alle partecipate in esame si applicano le disposizioni degli artt. 3 (*Definizioni*), c. 28 e 207 (*Enti aggiudicatori*), c. 2, D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti).

In particolare l' art. 3 citato, c. 28, prevede che : «28] *Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:*

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa».

Mentre l' art. 207 citato (riferito ai settori speciali), c. 2, prevede che : «2] *Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività».*

6. Osservazioni finali sul punto

Sul punto non esistono vincoli ad adempimenti verso l'AGCM ai sensi della L. 287/1990.

Ecco che nella fattispecie non sussistono ipotesi di abuso di posizione dominante sul mercato nazionale nei SPL di cui trattasi, o in una loro parte rilevante.

Nè trattasi infatti di operazioni di concentrazione o comunque di intese restrittive della libertà di concorrenza ovvero di concentrazioni ricomprese nell' obbligo delle comunicazione all' *Antitrust* di cui all' art. 16, c. 1, L. 287/1990.

Il tutto tenendo altresì conto che trattasi di operazione di finanza straordinaria *ope legis*.

Capitolo X

IL DETTATO CIVILISTICO NEL DETTAGLIO

Il dettato civilistico nel dettaglio

SOMMARIO : 1. Il dettato civilistico nel dettaglio

1. Il dettato civilistico nel dettaglio

Gli artt. da 2501 a 2505–*quater*, in materia di fusione, prevedono quanto segue ⁽³¹⁾.

Art. 2501 (*Forme di fusione*)

«1] La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

2] La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».

Art. 2501-bis (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*)

«1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

2] Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

3] La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

4] La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

⁽³¹⁾ Sul novellato diritto societario, tra gli altri, si possono consultare i seguenti testi : CALZONI M., *La riforma del diritto societario applicata agli statuti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali*, Atti del seminario Cispel Lombardia Services, Milano, 2004; FORNARO G., PLANTADE F., *Società a responsabilità limitata*, Buffetti E., Roma, 1987; FUSI A., MAZZONE D., *La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, Ipsoa, Milano, 2003; GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, volume XXIX, Cedam, Padova, 2003; GALLETTI D., *Il recesso nelle realtà di capitali*, Giuffrè E., Milano, 2000; GARGIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, Giuffrè E., Milano, 1989; GAROFALO C., *Il nuovo manuale del consiglio di amministrazione*, ISBA, Rovereto, Trento, 1996; GENNARI F., *La società a responsabilità limitata*, Giuffrè E., Milano, 1999; GIOVANNARDI G., SCARAFUGGI M., *Le società a responsabilità limitata*, Maggioli E., Rimini, 1999; IANNELLO B., *La riforma del diritto societario*, Ipsoa, Milano, 2003; LONGONI M., *La riforma della s.p.a.*, Ipsoa, Milano, 2003; MONTAGNANI C., *Tipologia delle società di capitali e seconda convocazione*, Giuffrè E., Milano, 1984; POZZOLI M., VITALI F. R., *Guida operativa al nuovo diritto societario*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003; ROSAPEPE R., *La società a responsabilità unipersonale*, Giuffrè E., Milano, 1996; S.C.G., *Le nuove società*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003.

5] Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

6] *Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis».*

Art. 2501-ter (Progetto di fusione)

«1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;*
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;*
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;*
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;*
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;*
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.*

2] Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

3] Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

4] Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime».

Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale)

«1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

2] La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

3] La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione».

Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo)

«L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione».

Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti)

«Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione».

Art. 2501-septies (Deposito di atti)

«Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa».

Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione)

«La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi».

Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione)

«La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII».

Art. 2503 (Opposizione dei creditori)

«La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445».

Art. 2503-bis (Obbligazioni)

«I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415».

Art. 2504 (Atto di fusione)

«La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione».

Art. 2504-bis (Effetti della fusione)

«La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori

all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso».

Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote)

«La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante».

Art. 2504-quater (Invalidità della fusione)

«Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione».

Art. 2505 (Incorporazione di società interamente possedute)

«Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502».

Art. 2505-bis (Incorporazione di società possedute al novanta per cento)

«Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione

risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505».

Art. 2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese)

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

Art. 2505-quater (Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni)

«Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà».

Capitolo XI

SINTESI DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI PER L'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE

Sintesi degli aspetti procedurali per l'operazione di aggregazione

SOMMARIO : 1. Aspetti introduttivi – 2. Altri aspetti procedurali – 3. La cronologia degli adempimenti – 4. A regime

1. Aspetti introduttivi

In sintesi si ha :

Flow chart della fusione in esame

(tav. 16)

Aspetti a monte
Tenendo presente che trattasi di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati
1. Delibera d'indirizzo del Consiglio comunale con allegata la presente relazione tecnica-illustrativa
2. Delibera dell'assemblea dei soci delle due società di trasferimento degli indirizzi di Consiglio comunale agli organi esecutivi
3. Relazione tecnica-illustrativa la quale – tra l' altro – affronta :
3.1. Le giustificazioni dell' operazione (art. 2501-bis, c. 3, C.C.) :
a) sotto il profilo del diritto speciale;
b) Sotto il profilo del diritto civile
3.2. L' assenza di vincoli <i>Antitrust</i>
L' operazione in senso stretto
Si attivano le disposizioni del Libro V (<i>Del lavoro</i>), titolo V (<i>Delle società</i>), capo X (<i>Della trasformazione, della fusione e della scissione</i>), sezione II (<i>Della fusione delle società</i>), artt. da 2501 a 2505- <i>quater</i> , C.C.
Aspetti a valle
L' incorporante (art. 2501, c. 1, C.C.) subentra ai diritti attivi e passivi dell' incorporata. Ma vedasi per la data di produzione degli effetti dell' operazione in esame.

Nel seguito si terrà pertanto conto (seppur in sintesi) delle seguenti fasi :

- 1) endoprocedimentali;
- 2) pubblicitaria;
- 3) deliberativa;
- 4) oppositiva;
- 5) attuativa.

2. Altri aspetti procedurali

Circa la relazione a cura dell' organo amministrativo (di cui all' art. 2501- *quinquies*, C.C.) l' illustrazione e la giustificazione sotto il profilo giuridico ed economico terrà conto di quanto sopra delineato.

Non sussiste comunque l' obbligo della relazione degli esperti (art. 2501-*sexies*, C.C.) in quanto, in società non quotate nei mercati regolamentati, a fronte di una partecipazione al capitale da parte dello stesso socio in misura proporzionale (*rectius*: unipersonale) sia nella incorporante sia nella incorporata, il rapporto del concambio diventa matematicamente

obbligato ⁽¹⁹⁾ e come tale mai potrebbe risultare lesivo degli interessi del socio delle società partecipanti alla fusione.

Né l' incorporante né l' incorporata risultano in liquidazione (art. 2501, c. 2, C.C.) o in stato di fallimento o comunque attratte ad altra procedura concorsuale; così come né la prima né la seconda società si trovano in situazione di perdite di bilancio.

Non trattasi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis, C.C.).

Nessuna delle due partecipate interessate detiene partecipazioni al capitale dell' altra.

Considerato il contenuto dell' oggetto sociale dell' incorporante, non si darà luogo ad una modifica di statuto della medesima.

In ogni modo sussiste l' esimente per il settore gas naturale alla redazione e pubblicazione sul proprio sito istituzionale della relazione prevista dall' art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), c. 20, DL 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), in vigore dal 20/10/2012, convertita con modificazione in L. 221/2012, ai sensi del successivo c. 25 ⁽²⁰⁾.

3. La cronologia degli adempimenti

In sintesi si ha :

⁽¹⁹⁾ In dottrina cfr. GIORDANO A., *op. cit.*, *La relazione degli esperti*, pagg. 18 – 20, nonché SAVIOLI G., *La relazione degli esperti*, in *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè E., Milano, 2005, pagg. 264 – 269, con ivi citate le massime del Tribunale e del Consiglio Notarile di Milano.

Ma in giurisprudenza, sulla non necessità della relazione degli esperti, v. anche Tribunale Padova, civile, decreto 30/11/2002 (nella parte : «Rilevato e ritenuto»), lett. «c» nei casi in cui «o non vi è rapporto di cambio o comunque vi è una distribuzione delle azioni secondo un criterio matematico».

⁽²⁰⁾ Tale art. 34, c. 25, L. 221/2012 recita : «25] I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Cronologia della fusione per incorporazione (tav. 17)

N.	Adempimenti	Note	Norma	A cura
a)	Delibere d'indirizzo dei Consigli comunali	<i>Ope legis</i>	Come sopra	Consiglio comunale (lo stesso mono socio)
b)	Relazione tecnica-illustrativa	A supporto motivazionale della delibera del Consiglio comunale	Art. 42, c. 2, lett. «e» e «g» D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014	
c)	Attività d'impulso dei soci	In via prodromica	Trattandosi di società <i>in house</i>	Assemblea ordinaria dei soci di entrambe le partecipate
1.	Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale del Comune	Almeno 90 giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione	2503-bis, C.C.	Cd'a della società incorporante
2.	Situazione patrimoniale (1)	Riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal deposito del progetto di fusione presso la sede sociale	2501-quater, C.C.	Cd'a di entrambe le società
3.	Progetto di fusione	Deposito presso il registro delle imprese almeno 30 giorni prima della decisione dei soci (2) (3)	2501-ter, C.C.	Cd'a di entrambe le società o Notaio. Ma v. nota 5 in quanto non verrà stabilita né la modalità di assegnazione delle quote né alcuna data ai sensi dell'art. 2501-ter, C.C. in esame

(segue)

(segue)

N.	Adempimenti	Note	Norma	A cura
4.	Relazione degli amministratori (4)		2501- <i>quinquies</i> , C.C.	Cd'a di entrambe le società
5.	Relazione degli esperti (5)		2501- <i>sexies</i> , C.C.	Cfr. nota (5)
6.	Deposito presso la sede sociale del progetto di fusione, della relazione degli amministratori, della relazione degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale	Durnate i 30 giorni che precedono la decisione dei soci (2) (3)	2501- <i>septies</i> , C.C.	Cd'a di entrambe le società
7.	Convocazione dell'assemblea per la delibera di fusione (6)		2502, C.C.	Convocazione a cura Cd'a di entrambe le società Assemblea straordinaria in presenza del Notaio di entrambe le società
8.	Deposito decisione dei soci presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla decisione dei soci. Il deposito va effettuato ai sensi dell' art. 2346 . C.C. anche per le società di persone se la società risultante è una società di capitali	2502- <i>bis</i> , C.C.	Cd'a di entrambe le società
9.	Atto di fusione	Decorsi 60 giorni dall'iscrizione della decisione dei soci presso il Registro delle imprese (7)	2503, C.C.	Per l' opposizione creditori sociali. Per l' atto : legali rappresentanti di entrambe le società Notaio

(segue)

(segue)

N.	Adempimenti	Note	Norma	A cura
10.	Deposito atto di fusione presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla stipula	2504, C.C.	Notaio
11.	Ultima iscrizione	Effetto della fusione	2504-bis, C.C.	Obblighi e diritti verso terzi
12.	Informativa sindacale	Per le società che occupano oltre 15 dipendenti. Almeno 25 giorni prima dell' efficacia della fusione	2112, C.C. e leggi connesse	Di entrambe le società : legali rappresentanti, OO.SS. provinciali (poi della Città metropolitana), Associazioni di categoria, RSA o RSU
13.	[...]			
(1)	sostituibile dal bilancio dell' ultimo esercizio, se chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto presso la sede sociale (art. 2501- <i>quater</i> , comma 2);			
(2)	termini rinunciabili con il consenso unanime dei soci (art. 2501- <i>ter</i> , ultimo comma – art. 2501- <i>septies</i> , primo comma);			
(3)	termini ridotti alla metà se all' operazione non partecipano società azionarie (art. 2505- <i>quater</i>);			
(4)	non richiesta in caso di incorporazione di società posseduta al 100% (art. 2505);			
(5)	non prevista nella fattispecie (stessi soci, stessa misura della partecipazione al capitale con annullamento delle quote rappresentanti l' intero capitale sociale della società incorporata senza concambio e senza alcun aumento di capitale dell' incorporante, e in caso di incorporazione di società posseduta almeno al 90% (art. 2505 e 2505- <i>bis</i> , 2505- <i>quater</i>).			
(6)	nel caso di società possedute almeno al 90%, se lo statuto lo consente, può essere sostituita da una deliberazione dell' organo amministrativo risultante da atto pubblico;			
(7)	termine abbreviabile alle condizioni indicate nell' art. 2503.			


La sopraccitata procedura d'impianto civilistico è già stata a tutt'oggi sviluppata con il notaio incaricato, sino alla fase *sub* 9 compresa.

4. A regime

A regime si avrà :

Situazione attuale


(fig. 9)



Dalla situazione di partenza a quelle a regime (*post fusione*) si avrà :

Situazione a regime

(fig. 10)



La sopracitata situazione a regime consentirà, a sua volta di meglio apprezzare (e gestire) le strategie di orientamento al futuro perseguendo il massimo delle sinergie sistemiche e di economicità alla luce delle maggiori masse critiche di attività.

Da cui :

Modello di sviluppo a b/t

(fig. 11)



Capitolo XII

IL DETTATO DELL'ART. 1, CC. 611 (V. IN PARTICOLARE LA LETT. «E») E 612 E 614 L.
190/2014 (LEGGE DI STABILITA') 2015, IN VIGORE DALL'1/1/2015.

Il dettato dell'art. 1, cc. 611 (v. in particolare la lett. «e») e 612 e 614 L. 190/2014 (legge di stabilità) 2015, in vigore dall'1/1/2015

SOMMARIO : 1. Quadro normativo – 2. Il contenuto piano operativo di razionalizzazione (POR) – 3. Osservazioni finali

1. Quadro normativo

L' art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – per quanto qui interessa la riduzione del numero delle società/partecipate dirette ed indirette – recita : «611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: [...]d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica».

La successiva lett. «e» – per quanto qui interessa la riduzione dei costi totali di funzionamento delle sopracitate partecipate – recita : «611] [...] e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni».

Si applicano i principi di sana gestione di cui all' art. 1, c. 553, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed i principi di riduzione dei costi del personale e delle assunzioni di cui all' art. 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche), c. 2-bis, L. 133/2008 (manovra d' estate 2008).

2. Il contenuto del piano operativo di razionalizzazione (POR)

I Comuni sono deputati alla realizzazione del POR ⁽²¹⁾ ai sensi dell'art.1, cc. 611-612 e (per quanto compatibile) 614, l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in vigore dall'1/1/2015.

Detto POR e relativa relazione illustrativa si articola in due sezioni:

1. la prima:
riferita alla riduzione del numero delle società/partecipazioni dirette ed indirette (c. 611, lett. da «a» a «d»);
2. la seconda:
riferita alla riduzione del numero di costi totali di funzionamento delle citate società/partecipazioni dirette ed indirette (c. 611, lett. «e»).


⁽²¹⁾ Cfr. CALZONI M., *La legge di stabilità 2015 nei suoi riflessi sulle società dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dei servizi strumentali*, in atti seminario Cispel Lombardia Service s.r.l., Milano, febbraio, 2015.

Cfr. CALZONI M., *Il processo di razionalizzazione e il piano operativo di razionalizzazione (POR) previsto dalla legge di stabilità 2015*, in corso di pubblicazione su *L'Amministrazione Italiana* (Rivista mensile delle amministrazioni statali degli enti locali e delle organizzazioni tributarie) fondata da Michele La Torre, STB, Empoli (Firenze).

Sintetizzando si ha:

Flow chart del POR

(fig. 12)



Tratta l'argomento la *Relazione* Corte dei conti, sezioni unite in sede di controllo del 24/02/2015, rubricata «*Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità (2015)*».


I calendari previsti dalla legge di stabilità 2015 sono:

- a) per il *POR + relazione preventiva*
= 31/03/2015 (data di pubblicazione/invio Corte dei conti);
- b) per il *POR + relazione a consuntivo*
= 31/03/2016 (data di pubblicazione/invio Corte dei conti).

Da cui (sempre schematizzando):

Calendari del POR

(fig. 13)



3. Osservazioni finali

Sulle decisioni di cui alla 1^ sezione del POR e relazione, sussiste il *favor* fiscale e l'allentamento del patto di stabilità previste dal legislatore del 2013 e del 2014.

Se la società partecipata ha già sviluppato il bilancio di previsione 2015, esso andrà "revisionato" nell'ottica della 2^ sezione del POR e relazione.

Capitolo XIII

(SEGUE) IL POR E LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015, DI PREVISIONE

(Segue) Il Por e la relazione di accompagnamento 2015, di previsione

SOMMARIO : 1. Aspetti introduttivi – 2. Con riferimento all' operazione di aggregazione – 3. Con riferimento alla riduzione dei costi totali di funzionamento post fusione (per il relativo rateo 2015)

1. Aspetti introduttivi

Vengono nel seguito rispettate, per gli aspetti di dettaglio ai sensi dell'art. 1, c. 611, lett. «e», L. 190/2014, le indicazioni di costo fornite nel codice civile, art. 2425 (*Contenuto del conto economico*).

Dello schema civilistico che segue, le classi/sottoclassi interessate sono : tutte quelle esposte in B; C17 e 17-bis (perdite); D19; E21; 22.

Esso prevede che:

« Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + - 17 bis).
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).
- E) Proventi e oneri straordinari:
- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
- 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).
- Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 23) utile (perdite) dell'esercizio».

2. Con riferimento all' operazione di aggregazione

L' operazione di aggregazione (art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014) darà luogo alle seguenti riduzioni dei costi di funzionamento (nel rapporto "causa/effetti") di previsione 2015 (ai sensi del c. 611 citato, lett. «e»), per il relativo rateo a partire, in via prudenziale dal mese di maggio 2015 (compreso).

RISPARMI DA AGGREGAZIONE

rateo 2015 (= 8/12-esimi)

B7, servizi

- 1) compensi agli amministratori
euro 20.960
- 2) compenso al Collegio dei revisori
euro 22.936

B8, per godimento beni di terzi

- 3) canone concessione reti distribuzione gas naturale
euro 417.333

B17, interessi ed altri oneri finanziari

- 4) euro 6.000

RISPARMI DA ECONOMICITA' ED EFFICIENZE *POST* FUSIONE

B7, *servizi*

- 1) spese pubblicitarie
euro 20.000

La riduzione dei costi di funzionamento (art. 1, cc. 611, lett. «e» e 612, L. 190/2014) produrrà i seguenti effetti di previsione 2015 :

- a) risparmi da aggregazione
= euro 467.229;
- b) risparmi da economicità ed efficienza *post* fusione
= euro 20.000;
- c) risparmi totali sui costi di funzionamento 2015 di previsione
= (a + b)
= euro 487.229.

Capitolo XIV

CONCLUSIONI GENERALI

Conclusioni generali

SOMMARIO : 1. Riepilogando in materia di processi di razionalizzazione richiesti dal c. 611, art. 1, l. 190/2014 (legge stabilità 2015) – 2. Il piano operativo di razionalizzazione (POR) – 2.1 La ratio del piano operativo di razionalizzazione – 2.2. Il piano operativo di razionalizzazione nel dettaglio e relativa relazione – 2.3. I soggetti deputati alla definizione e approvazione del POR – 2.4. Gli adempimenti previsti a preventivo ed a consuntivo e relativi calendari – 2.5 Le sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicità – 2.6. Il favor fiscale e sul patto di stabilità – 3. Conclusioni

1. Riepilogando in materia di processi di razionalizzazione richiesti dal c. 611, art. 1, L. 190/2014 (legge stabilità 2015)

La L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) contenente *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, con il preciso scopo di contenere la spesa pubblica e garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, ha disposto l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali ovvero dalle figure specificatamente richiamate dalla legge in esame, in modo tale da conseguire, come auspicato nel «*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*» redatto a cura dell'allora commissario straordinario alla revisione della spesa Cottarelli⁽²²⁾ una riduzione delle medesime.

A tal proposito, il comma 611, art. 1, L. n. 190/2014, richiede alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e alle autorità portuali di avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

In virtù del generalizzato richiamo operato dal comma in esame, il processo di razionalizzazione coinvolgerà tutte le società a partecipazione pubblica totalitaria unipersonale nonché tutte le partecipazioni pubbliche dirette (a prescindere dalla misura della partecipazione) ed indirette (a prescindere dal grado) detenute in società a partecipazione pubblica totalitaria pluripersonale indipendentemente dalla natura dei servizi pubblici erogati: coinvolte saranno sia le società dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresi quelli a rete.

Coinvolte saranno altresì le società dei servizi amministrativi (di cui all'art. 13, l. 248/2006, Bersani), di trasformazione urbana (cd. STU, art. 120, TUEL), del patrimonio (ai sensi dell'art. 113, cc. 2 e 13, TUEL), della cartolarizzazione (prevista dalla l. 410/2001).

Nessuna esimente è poi previsto per le società quotate.

Saranno al contrario escluse le società miste (a prescindere dalla misura della partecipazioni in mano pubblica), le aziende speciali semplici (art. 114, d.lgs. 267/2000, TUEL) o consortili (art. 31 e 114, TUEL), le fondazioni, le istituzioni (artt. 113-bis e 114, TUEL), ed infine le associazioni (art. 113-bis, TUEL).

⁽²²⁾ Pubblicata il 7 agosto 2014 sul sito web <http://revisionedellaspesa.gov.it>

La razionalizzazione del numero delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute potrà essere raggiunta, tra l'altro, mediante i mezzi specificati nelle lettere da a) a d), mentre la riduzione dei costi totali di funzionamento di dette partecipate è stata prevista nella successiva lettera e) del citato comma 611, art. 1, legge stabilità 2015.

Nello specifico viene richiesto: a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie ritenute non indispensabili (rafforza già quanto disposto dall' art. 3, c. 27 e ss., L. 244/2007, legge finanziaria 2008) al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e quindi: e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Pertanto il c. 611 si suddivide in due fondamentali sezioni: la prima che comprende le lettere da a) ad d), che fornisce strumenti utili al fine di conseguire una riduzione del numero delle società/partecipazioni dirette ed indirette; la seconda, che ricomprende la lettera e), che richiede una riduzione dei costi totale di funzionamento di dette società e delle partecipate pubbliche totalitarie dirette ed indirette.

2. Il piano operativo di razionalizzazione (POR)

A sua volta, il c. 612, art. 1, l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) richiede ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle province (ma v. poi per le città metropolitane), ai sindaci e agli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di definire e approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e relativa relazione.

2.1 La ratio del piano operativo di razionalizzazione

Il piano operativo di razionalizzazione tiene conto del *Programma di razionalizzazione delle partecipate locali* redatta del commissario speciale alla spesa pubblica presentata il 7 agosto 2014 e della successiva relazione sugli *Organismi partecipati dagli enti locali* della Corte dei Conti, sezione autonomia, deliberazione n. 15 del 6 giugno 2014 (riferita al 31 dicembre 2012).

In particolare la prima prospetta una drastica riduzione degli attuali 7.472 organismi; la seconda fotografa una situazione impetuosa con circa il 15% (1 su 6) di organismi in liquidazione o cessati; la somma nazionale delle società *in house* genera un risultato di esercizio negativo, mentre il risultato di esercizio complessivo è pari al 2,60% del valore della produzione, quale dato totalmente insufficiente per dare copertura ad un realistico piano degli investimenti.

Il complesso delle società partecipate nel Sud Italia e nelle Isole registra un risultato di esercizio negativo.

Le perdite di esercizio sono, nel loro complesso, 1,205 mld. di euro a fronte di un utile netto di 1,003 mld. di euro su un valore della produzione di 38,117 mld. di euro.

Inevitabile risulta poi il rinvio ai macro dati economici nazionali a fronte di un PIL 2014 preconsuntivato in un meno 0,4% con una crisi che, protraendosi dal novembre 2008, ha visto perdere, in via cumulativa, ben 11,5 punti di PIL.

Nel frattempo il debito pubblico in percentuale del PIL è passato dal 122% nel 2012 al 132,3% nel 2014, con una stima per il 2015 del 133,8%.

Quanto sopra spiega le soluzioni alternativamente prospettate dalla legge di stabilità 2015 qualora non siano raggiunti gli obiettivi di risparmio richiesti da parte del legislatore.

Nello specifico, il c. 430, art. 1, l. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), richiamato nell'*incipit* del c. 718, art. 1, legge di stabilità 2015, richiede maggiori entrate o un risparmio di spesa pari ad 3,272 mld. di euro per l'anno 2016 e 6,272 mld. di euro per l'anno 2017.

Nell'ipotesi in cui tali obiettivi non siano raggiunti, il c. 718, art. 1, l. 190/2014 dispone per l'aliquota IVA del 10% variazioni in aumento di due punti percentuale a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 nonché un incremento dell'aliquota IVA del 22% i due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5 punto percentuale a decorrere dal 1 gennaio 2018.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 possono essere altresì disposti aumenti dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

2.2. Il piano operativo di razionalizzazione nel dettaglio e relativa relazione

Il piano operativo di razionalizzazione previsto dal citato c. 612 si articola in due sezioni.

Nella prima sezione viene dato conto delle scelte di cui al comma 611, lett. da a) a d), riferite alla razionalizzazione delle società e delle partecipate dirette ed indirette.

Nella seconda sezione viene dato conto delle scelte di cui alla successiva lett. e) riferite alla riduzione dei costi totali di funzionamento delle società e delle partecipate dirette ed indirette.

Quanto sopra, così articolato, troverà poi adeguato dettaglio e motivazione (in coerenza con le previsioni generali dell'art. 97 Costituzione e particolari di cui art. 1 e 3, l. 241/1990) nella relazione di accompagnamento.

Saranno poi rispettati i principi di sana gestione aziendale previsti dall'articolo 1 c. 553, l. 147/2013, nonché i principi di riduzione del costo del lavoro e delle assunzioni di cui al vigente articolo 18, c. 2-bis, l. 133/2008 (dopo il cd. decreto Irpef).

Si rinvia alle deliberazioni Corte dei Conti, sez. riunite di controllo del febbraio 2015 su *Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità 2015*.

2.3. I soggetti deputati alla definizione e approvazione del POR

L'*incipit* del c. 612, art. 1, legge stabilità 2015, individua specificatamente i soggetti preposti alla definizione e all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione.

Nello specifico tale competenza è demandata (così come già precisato) ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle province, ai sindaci e agli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.

Con riferimento agli enti locali si deve pertanto ritenere che il sindaco sviluppi un ruolo di

impulso e di garanzia della procedura, atteso che ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) e lett. g), TUEL, l'organo competente alla razionalizzazione del numero delle partecipazioni ed in materia di indirizzo sulla riduzione dei costi totali di funzionamento è individuato nel consiglio comunale o provinciale.

2.4. Gli adempimenti previsti a preventivo ed a consuntivo e relativi calendari

Il piano operativo di razionalizzazione dovrà essere approvato dal massimo consesso dell'ente locale e dagli altri soggetti richiamati nell'*incipit* del citato c. 612, entro il 31 marzo 2015. Una volta approvato, il piano operativo di razionalizzazione e la relazione di accompagnamento, il tutto sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Detto piano, consuntivato dagli stessi organi sopraccitati e completato da una relazione attestante i risultati di risparmio conseguenti, dovrà essere anch'esso trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata entro il 31 marzo 2016.

Il d.l. n. 192/2014 (cd. milleproroghe) convertito con modificazioni in l. n. 11/2015, non ha inciso su tali scadenze.

2.5 Le sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicità

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Spetterà pertanto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)⁽²³⁾ verificare il corretto adempimento di tale obbligo di pubblicità atteso che, in caso di inottemperanza, si dovrà valutare l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 e/o 47, d.lgs. 33/2013.

3. Il favor fiscale e sul patto di stabilità

In relazione ai servizi a rete di rilevanza economica, il novellato c. 4-bis, art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), L. 148/2011 (*manovra d'estate 2011*), così come introdotto dall'art. 1, c. 609, lett. «d», L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che: «[4-bis] Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.» Il successivo c. 614, art. 1, L. 190/2014, a sua volta, prevede che: «Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015».

⁽²³⁾ Sul punto cfr. CALZONI R., *Spunti sulla funzione di regolazione dell'ANAC tra linee guida e segnalazione*, in *Servizi pubblici locali e Regolazione*, (a cura di) MIDIRI M., ANTONIAZZI S., Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

Il c. 568-bis, art. 1, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), prevede che: «[568-bis] Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».

Si tenga presente che dopo la titolazione della lett. sub «a», il 1° ed il 2° periodo interessa le partecipate dirette. Il 3° periodo (da : «Ove [...]» sino a : «quattro successivi» interessa le partecipate indirette).

Il c. 568-bis di cui trattasi (come «disposizione» del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 68/2014) è entrato in vigore dal 26/4/2014. Da notare che i soggetti citati dal precedente c. 563, 1° periodo, non sono gli stessi citati dal c. 568-bis, 1° periodo.

4. Conclusioni

Il piano operativo di razionalizzazione rappresenta pertanto uno specifico strumento individuato dal legislatore per evitare l'applicazione della clausole di salvaguardia di cui al c. 718, art. 1, legge di stabilità 2015 nella malaugurata ipotesi che i risparmi di spesa richiesti dal c. 430 della legge di stabilità 2014, non si realizzassero.

La legge di stabilità 2015 lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti circa le scelte da operare in materia di razionalizzazione: non viene infatti stabilito il *quantum* del risparmio di costo da conseguire e la riduzione del numero delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette dovrà essere valutata caso per caso.

L'operazione di aggregazione e di riduzione dei costi totali di funzionamento di previsione 2015 qui esposta e relazionata risulta adesiva ai fini previsti dalla legge di stabilità 2015.

Bibliografia

- AA.VV., *La concessione dei servizi pubblici locali*, D'Anselmi Editore, Roma, 1995
- ALBAMONTE A., DI FILIPPO A., MALPICA E., PREDEN R., PRESTIPINO G., STELLA RICHTER P., TRIOLA R. (a cura di), *Libro III, (artt. 810 - 1172)*, Giuffrè E., Milano, 1998
- ALLA L., *La concessione amministrativa nel diritto comunitario*, Giuffrè E., Milano, 2005
- BASSI F., Brevi note sulla nozione di interesse pubblico, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, vol. I, Mucchi E., Modena, 1996; DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche*, Roma, 2004
- CALZONI M., *Il mercato del gas*, in AA.VV., *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2002
- *La riforma del diritto societario applicata agli statuti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali*, Atti del seminario Cispel Lombardia Services, Milano, 2004
- *Come prepararsi con cognizione di causa alla gara del servizio di distribuzione del gas naturale (Il bilancio di contendibilità)*, Atti del seminario Cispel Lombardia Services, Milano, 2005
- *Le società del patrimonio previste nel testo unico enti locali*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services, Milano, 2007
- CARNEVALE F., TOMASSINI L., BALDASSERONI A., *Il rischio non è un mestiere*, Il Sole-24 Ore, Milano
- CASSESE S., *Diritto amministrativo speciale*, tomo II, Giuffrè E., Milano, 2000
- CASSESE S., *Trattato di diritto amministrativo*, tomo II, Giuffrè E., Milano, 2000
- CENDON P. (a cura di) *Commentario al Codice civile – artt. 810 – 951, Beni – Pertinenze – Demanio – Proprietà*, Giuffrè E., Milano, 2009, con ampia giurisprudenza
- CENDON P. (a cura di), *Artt. 810 – 951. Beni – Pertinenze – Frutti – Demanio – Proprietà*, in *Commentario al Codice civile*, Giuffrè E., Milano, 2009
- CIVERRA E., *Le operazioni di fusione e scissione. L'impatto della riforma e la nuova disciplina del leveraged buy-out*, IPSOA E., Milano, 2003
- CISPEL, *La concessione dei servizi pubblici locali*, D'Anselmi Editore, Roma, 1995
- GAROFOLI R., *Codice degli appalti e dei servizi e forniture e dei servizi pubblici locali*, 2 tomi, Giuffrè E., Milano, 2004
- GELOSA G. – INSALACO M., *Fusioni e scissioni di società*, Giuffrè E., Milano, 2002
- GIANNELLI G., *Impresa pubblica e privata nella legge antitrust*, Giuffrè E., Milano, 2000
- GILBERTO G. – MASSIMO I., *Fusioni e scissioni di società*, II edizione, Giuffrè E., Milano, 2002
- GROSSI G., *Il gruppo comunale e le sue dinamiche economico-gestionali*, Cedam, Padova, 2001.
- FRANCHINI C., PALAZZI P., LUCCA M., TESSARO T., PACILLI G., (a cura di TESSARO T.) *Codice commentato della legge 241/90 riformata. Annotato con la giurisprudenza*, Maggioli E., Rimini, 2006
- LIBERATI E. B., *Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati*, Giuffrè E., Milano, 1996
- LOMBRANO A., LONGO F., (a cura di), *La gestione patrimoniale dei Comuni*, EGEA, Milano, 1999
- LONGO F., *Collaborazioni tra enti locali nella logica dell'economicità dell'azione amministrativa*, Giuffrè E., Milano, 2000; MAMELI B., *Servizio pubblico e concessione*, Giuffrè E., Milano, 1998

- LUPI R. – STEVANATO D., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2002
- MEDIOBANCA, *Dati cumulativi di 2032 società italiane (2012)*, Milano, 2012
- MEMMO D., *Il diritto privato nei contratti della pubblica amministrazione*, Cedam, Padova, 1999
- MENSI M., *Appalti, servizi pubblici e concessioni, Procedure di gara. Tutela amministrativa e processuale a livello comunitario e nazionale*, Cedam, Padova, 1998
- MONACO-ROVERSI F. (a cura di), *Le concessioni di servizi pubblici*, Maggioli E., Rimini, 1988
- QUIETI A., MERLINI D., *La sicurezza in azienda dopo le modifiche recate dal D.Lgs. n. 81/2008*, in Atti Seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2008
- PALMA G. (con la collaborazione di TERRACCIANO G.), *Il regime giuridico della proprietà*, Utet, orino, 2003
- PALMA G., *Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di funzioni e privatizzazione*, Cedam, Padova, 2005



COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

Cod.Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Allegato B)

Elenco partecipazioni azionarie del Comune di Colonnella

1) POLISERVICE S.p.A

Società per azione **multi servizi**, a capitale misto Pubblico / privato.

Capitale sociale 922.457,00.

Partecipata da:

Unione dei comuni "Unione Città territorio Val Vibrata "	10,190%;
Comune di Bellante	10,807%;
Comune di Colonnella	8,587%;
Comune di Controguerra	4,901%;
Comune di Crognaleto	0,010%;
Comune di Martinsicuro	0,217%;
Comune di Nereto	9,532%;
Comune di Sante'Egidio alla Vibrata	0,217 %;
Comune di Sant'Omero	9,744%;
COSEV Impianti S.p.a.	17,803
COSEV Servizi S-p.a.	1,120%
Abruzzo Servizi s.c. a r.l.(socio privato)	26,874%;

Per quanto attiene all' oggetto effettivo sociale i servizi su cui la società è attiva riguardano principalmente: il servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e

smaltimento rifiuti), il Verde pubblico, l'Illuminazione pubblica e i servizi d'informatica.

L'Amministrazione Comunale di Colonnella per quanto attiene al futuro della Poliservice rinvia alla delibera di CC n.6 del 02/04/2012

L'inerenza del servizio è quello della gestione del ciclo dei rifiuti, compito istituzionale proprio del Comune di Colonnella

La situazione patrimoniale e di bilancio è allegata al Bilancio di previsione del Comune di Colonnella

2) COSEV IMPIANTI S.p.A.

COSEV Impianti s.p.a. è società in House providing costituita il 23 dicembre 2002 dai comuni di Bellante, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Nereto e Sant'Omero e titolare della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione del gas naturale, ai sensi del D. Lgs. 164/2000 e della L.R. 23/2004.

OGGETTO: proprietà delle reti, degli impianti e delle altro dotazioni patrimoniali del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione del gas naturale, Capitale sociale € 585.525,00

La composizione del capitale sociale è quella appresso esposta :

Ente Locale Socio	Quota % di partecipazione
Bellante	24,922
Colonnella	19,302
Controguerra	11,302
Crognaleto	0,022
Nereto	21,981
Sant'Omero	22,471
	<hr/>
	100,000

La partecipazione è obbligatoria dal punto di vista istituzionale, svolgendo il servizio di distribuzione del gas naturale

La situazione patrimoniale e di bilancio è allegata al Bilancio di previsione del Comune di Colonnella

3) RUZZO RETI S.p.a.

La Ruzzo Reti S.p.A, è il gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5(Ente, d'Ambito Territoriale N.5), fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'Ato).

L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 dei 40 comuni serviti del Teramano.

Il capitale sociale iniziale è stabilito in nominali Euro 100.012,00 (centomiladodici/00) ed è suddiviso in centomila/12 azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna, che saranno assegnate in proporzione diretta alle quote di partecipazione all'Azienda riconosciute ai Comuni consorziati.

Partecipazione del comune di Colonnella € 2.273,00;

Oggetto Sociale. La società ha per oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, nonché la produzione di energia derivante dall'amministrazione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione di tutti gli impianti e le opere necessari per la realizzazione dell'oggetto sociale. La società può provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La società, su incarico degli enti locali, singoli o associati, può espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico integrato.. La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile e opportuna.

La partecipazione è obbligatoria dal punto di vista istituzionale, svolgendo il servizio di distribuzione dell'acqua

La situazione patrimoniale e di bilancio è allegata al Bilancio di previsione del Comune di Colonnella

4)“TRUENTUM srl”

La società è partecipata al 100% dal Comune di Colonnella ,costituita ai sensi dell'art. 120 e seguenti del testo unico degli Enti Locali e dal punto di vista oggettivo l'attività svolta e da svolgere è funzionale alla realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana, edilizia, ambientale e paesaggistica del territorio comunale con attività di tipo diverso aventi a riferimento attività di carattere industriale e commerciale.

Le attività della società hanno ad oggetto la realizzazione di lavori, ovvero la produzione di beni e servizi destinati ad essere collocati sul mercato, ovvero anche attività del tipo di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 32 del D.lgvo 163/2006. La società opera prevalentemente nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e privata di tipo convenzionata, agevolata e libera nell'ambito dell'attivazione di programmi complessi di riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale in attuazione proprio dell'art. 120 del T.U., con anche implementazione di soluzione tecnologicamente avanzate nel campo del risparmio energetico, dell'impiantistica energetica, nonché nel campo della produzione delle energie rinnovabili prodotta da impianti fotovoltaici il tutto in autofinanziamento sul libero mercato.

In generale l'attività di produzione di beni e servizi è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune ed essa può anche produrre servizi di interesse generale e servizi di committenza a supporto dell'ente senza scopo di lucro.

La società con delibera di CC N del 4.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha mutato statuto e natura giuridica, trasformandosi in srl.

Si precisa, che con delibera di C.C n. del 8.7.2013, esecutiva ai sensi di legge, si sono dati indirizzi politici amministrativi per la Truentum srl

Con le delibere di C.C n del 30.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è manifestato l'indirizzo politico amministrativo per la Truentum srl e con la delibera di C.C n 26 del 30.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è messa in liquidazione la Truentum srl

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. LUCA DI EUGENIO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000



FAVOREVOLE

LA RESPONSABILE DI AREA

Rag. Teresa Nicolina Di Buò



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella

dal 07/05/2015 al 22/05/2015 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000, con nota prot. n. 3564 del 3564 07/05/2015



IL RESPONSABILE DELL' AREA

DOTT. LUCA DI EUGENIO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell' art. 134, comma 3°, del D.lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE DI COLONNELLA

DOTT. LUCA DI EUGENIO

